

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 33 – 13 SETTEMBRE 2005
SITZUNG DES REGIONALRATES NR. 33 – 13. SEPTEMBER 2005

RESOCOMTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.00

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGNANI

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego procedere all'appello nominale.

PAHL: (*Sekretär*):(*ruft die Namen auf*)
(*segretario*):(*fa l'appello nominale*)

PRESIDENTE: Signori consiglieri la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Dellai, Frick (*mattino*), Giovanazzi, Gnechi (*pomeriggio*) e Holzmann.
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANDREOTTI: (*segretario*):(*legge il processo verbale*)
(*Sekretär*):(*verliest das Protokoll*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si considera approvato.

Comunicazioni:

In data 6 luglio 2005 i Consiglieri regionali Pöder e Klotz hanno presentato il disegno di legge n. 24: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” - autorizzazione alla riduzione della diaria per assenze dalle sedute dei Consigli provinciali.

In data 8 settembre 2005, la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 25: Modificazioni della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) in materia di segretari comunali.

In data 12 settembre 2005 i Consiglieri regionali Morandini, Bertolini e de Eccher hanno presentato la mozione n. 12, concernente la riorganizzazione dell'ente Regione.

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

- n. 111, presentata in data 14 luglio 2005 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente le agevolazioni sul lavoro per familiari di portatori di handicap;
- n. 112, presentata in data 18 luglio 2005 dalla Consigliera regionale Michaela Biancofiore, concernente il “Trasferimento della sede fiscale dell’Airalps in Alto Adige (nel territorio dello Stato italiano)”;

- n. 113, presentata in data 9 agosto 2005 dal Consigliere regionale Donato Seppi, relativa alla risposta alla interrogazione n. 110/XIII ed in particolare alle motivazioni che hanno indotto la Giunta ad affidare allo studio SITECO la stima dell'immobile sito a Riva del Garda da destinare a nuova sede degli uffici del Catasto e Libro fondiario;
- n. 114, presentata in data 1° settembre 2005 dal Consigliere regionale Pino Morandini, per sapere "Quanto debbono ancora aspettare gli invalidi del lavoro per vedersi corrispondere gli arretrati delle relative rendite regionali?".

È stata data risposta alle interrogazioni n. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 110 e 111. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Riprendiamo la trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno: **DISEGNO DI LEGGE N. 11: Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona – (presentato dalla Giunta regionale)**.

Siamo in discussione dell'emendamento, prot. n. 1029/5, a firma dell'assessora Stocker ed altri, che recita: L'articolo 45, comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le IPAB di cui alle lettere f bis) e g) sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, fatto salvo quanto previsto all'articolo 49, comma 5."

PAHL: Im Artikel 45 wird der Absatz 8 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„8. Die ÖFWE laut Buchstabe f bis) und g) werden in öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste unbeschadet der Bestimmungen des Art. 49 Absatz 5 umgewandelt.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Herr Präsident, könnten wir bitte vor meiner Stellungnahme eine Erläuterung von Frau Assessor Stocker zu diesem Änderungsantrag hören?

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Hier haben wir eine Abänderung vorgenommen, die auf den Art. 45, Absatz 2, Buchstabe f bis) Bezug nimmt. Wir haben jetzt bei den Ausnahmen, was die Betriebe öffentlichen Rechts anbelangt, nicht mehr nur Bezug genommen auf den Buchstaben g) sondern jetzt auch auf den Buchstaben f bis) und dieser betrifft die so genannten RSA, also all jene Betriebe bzw. all jene IPAB, die als RSA gegründet wurden bzw. diese Betriebsform haben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Ich bedanke mich bei Frau Regionalassessorin Stocker. Ich möchte hier nur noch einmal deutlich machen, dass wir mit dieser Änderung nicht

einverstanden sind. Wir hatten bereits im Juli versucht, auch für Südtirol dieselbe Regelung zu bekommen, wie sie das Trentino bekommt, nämlich dass die Privatisierung bzw. die Umwandlung in eine Struktur privaten Rechts nicht so leicht möglich ist. Für das Trentino hatte man dann diesen Artikel f bis) eingefügt, indem man jene Altersheime, die unter dem Titel RSA laufen, die es in Südtirol aber nicht gibt, ausgeklammert hat. Jetzt mit Ihrer Änderung, Frau Regionalassessorin, sagen Sie zwar, dass g) und f bis) in öffentliche Betriebe umgewandelt werden bzw. öffentliche Betriebe bleiben, zitieren dann allerdings die Ausnahmen des Art. 49 Absatz 5. Wenn wir diese jetzt noch einmal gemeinsam ansehen, dann sehen wir, dass beim Art. 49 Absatz 5 im Änderungsantrag, den Sie definiert haben, nur mehr f bis) ausgenommen wird. Das ist dieser Kompromiss, der geschlossen worden ist, während für jene unter Buchstabe g), das sind also all jene, die nicht unter Buchstabe a), b), c), d), e) und f) hineinfallen, die Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts möglich ist und zwar können alle jene ganz einfach beim Landesausschuss – und hier würde ich Landesregierung als momentan gebräuchlichen Begriff sagen – beantragen, umgewandelt zu werden. Wir haben unsere Bedenken angemeldet, vor allem auch wegen der nicht klaren Definition was „kleinere“ heißt bzw. wegen der nicht klaren Definition all jener, die darunter fallen können, weil wir haben jetzt nur taxativ b), c), d), e), f) und f bis) aufgezählt. Unter a) steht die allgemeine Formulierung „kleinere“, wo wieder nicht klar ist, was darunter fällt. Also diese alle können privatisiert werden. Wir hatten da unsere Probleme damit, dass im Gesetz nirgends klar definiert ist, dass die Qualitätsstandards zumindest von der öffentlichen Hand klar definiert werden und dass dann nur der Arbeitsvertrag ein privatrechtlicher ist. Dass aber zumindest die Definition der Qualitätsstandards und die Kontrolle über die Einhaltung der Standards eine öffentliche sein muss, erscheint uns sozialpolitisch absolut notwendig zu sein und deshalb möchten wir hier ganz deutlich machen, dass wir gegen diesen Vorschlag stimmen werden und bereits jetzt die namentliche Abstimmung beantragen. Es ist ein heiß diskutiertes Thema sowohl im Trentino, wo man dann den Kompromiss geschlossen hat, aber es ist ebenso heiß diskutiert in Südtirol und wir bedauern, dass die Entscheidung nördlich von Salurn einmal so fällt und südlich von Salurn anders fällt. Ich denke, das ist ein allgemeines Problem und dieses Problem sollte auch eine gemeinsame und gut durchdachte Antwort bekommen.

PRESIDENTE: È stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Zorzi.

PINTER: ZORZI (*si*), AMISTADI (*si*), ANDREOTTI (*si*), BARBACOVI (*si*), BASSETTI (*si*), BAUMGARTNER (*ja*), BERGER (*ja*), BERTOLINI (*astenuto*), BEZZI (*si*), BIANCOFIORE (*no*), BOMBARDA (*astenuto*), BONDI (*si*), CARLI (*astenuto*), CASAGRANDA (*si*), CATALANO (*no*), CHIOCCHETTI (*si*), CIGOLLA (*si*), COGO (*si*), de ECCHER (*no*), DELLADIO (*non presente*), DELLAJ (*non presente*), DELLO SBARBA (*no*), DENICOLÒ (*ja*), DEPAOLI (*si*), DIVINA (*astenuto*), DURNWALDER (*ja*), FRICK (*non presente*), GHIRARDINI (*si*), GIOVANAZZI (*non presente*), GNECCHI (*si*), HEISS (*nein*), HOLZMANN (*non presente*), KASSLATTER MUR (*ja*), KLOTZ (*ja*), KURY (*nein*), LADURNER (*ja*), LAIMER (*non presente*), LAMPRECHT (*ja*), LEITNER (*enthalten*), LENZI (*si*), LUNELLI (*si*), MAGNANI (*astenuto*), MAIR (*nein*), MALOSSINI (*no*), MINNITI

(no), MORANDINI (no), MOSCONI (no), MUNTER (*non presente*), MURARO (sì), MUSSNER (ja), ODORIZZI (sì), PAHL (ja), PALLAORO (sì), PARDELLER (ja), PAROLARI (sì), PINTER (sì), PÖDER (*enthalten*), SAURER (ja), SEPPI (no), STIRNER BRANTSCH (ja), STOCKER (ja), THALER (ja), THALER ZELGER (ja), THEINER (ja), TURELLA (sì), UNTERBERGER (ja), URZÌ (*astenuto*), VIGANÒ (sì), VIOLA (no), WIDMANN (ja).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	63
voti favorevoli	42
voti contrari	13
astensioni	8

Il Consiglio approva l'emendamento.

Ci sono interventi sull'art. 45 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 8 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 45 è approvato.

Passiamo all'art. 46.

Art. 46
(Avvio delle procedure di riordino)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ogni IPAB, sulla base di una relazione contenente gli elementi utili alla classificazione, chiede alla Provincia autonoma territorialmente competente che sia accertata la propria appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 45 e formula in merito una specifica proposta non vincolante.

2. La relazione, la richiesta e la proposta sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell'IPAB a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La relazione, la richiesta e la proposta sono comunicate agli enti e ai soggetti competenti a designare i membri del consiglio di amministrazione, prima della loro trasmissione alla Provincia.

4. Qualora l'IPAB non provveda agli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un commissario ad acta.

PAHL:

Art. 46
(Einleitung der Verfahren für die Neuordnung)

1. Innerhalb zwei Monaten nach Inkrafttreten der regionalen Verordnung hat jede ÖFWE auf der Grundlage eines Berichts, aus dem die für die Einstufung nützlichen Angaben hervorgehen, bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz die Einstufung der ÖFWE in eine der Kategorien laut Artikel 45 Absatz 2 zu beantragen, und diesbezüglich einen nicht bindenden Vorschlag zu unterbreiten.

2. Der Bericht, der Antrag und der Vorschlag werden vom Verwaltungsrat der ÖFWE mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen.

3. Der Bericht, der Antrag und der Vorschlag werden den für die Ernennung der Verwaltungsräte zuständigen Körperschaften und Rechtssubjekten vor ihrer Übermittlung an die Provinz mitgeteilt.

4. Sollte die ÖFWE den Pflichten laut Absatz 1 nicht nachkommen, so ernennt die Landesregierung nach vorheriger Aufforderung einen Kommissar ad acta.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 46? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 5 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 46 è approvato.

Comunico che gli emendamenti del cons. Bondi ed altri sono stati ritirati tutti.

Passiamo all'art. 47.

Art. 47 (Istruttoria – accertamenti provinciali)

1. La competente struttura della Provincia esamina le relazioni e le proposte di accertamento presentate, tenendo conto di tutti gli elementi già a conoscenza dell'Amministrazione o forniti dalla Regione; può chiedere all'IPAB ulteriori documenti ed elementi di valutazione.

2. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 46, comma 3, possono presentare alla Provincia le loro osservazioni, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti dell'IPAB.

3. Entro otto mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 45, la Giunta provinciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 51, accerta l'appartenenza dell'IPAB ad una delle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 45 e adotta i provvedimenti previsti dagli articoli seguenti.

PAHL:

Art. 47 (Bearbeitung - Überprüfung durch die Provinz)

1. Das zuständige Amt der Provinz überprüft die eingereichten Berichte und Vorschläge unter Berücksichtigung aller Angaben, von denen die Verwaltung bereits Kenntnis hat bzw. die ihr von der Region übermittelt wurden; das obgenannte Amt kann die ÖFWE auffordern, weitere Unterlagen und Angaben zu übermitteln.

2. Die Körperschaften und Rechtssubjekte laut Artikel 46 Absatz 3 können der Provinz innerhalb dreißig Tagen ab Erhalt der Akte von Seiten der ÖFWE ihre Bemerkungen vorlegen.

3. Innerhalb acht Monaten nach Inkrafttreten der regionalen Verordnung gemäß Artikel 45 Absatz 3 stuft die Landesregierung - nach Anhören des Beirates laut Artikel 51 - die jeweilige ÖFWE in eine der Kategorien laut Artikel 45 Absatz 2 ein und leitet die in den nachstehenden Artikeln vorgesehenen Maßnahmen ein.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 47? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 47 è approvato.

Passiamo all'art. 48.

Art. 48

(Trasformazione di IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alla lettera h) ex g) del comma 2 dell'articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale l'IPAB deve deliberare le modifiche allo statuto, necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda all'adeguamento dello statuto entro i termini previsti e non deliberi la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, la Giunta provinciale scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.

3. L'approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale è chiesta d'ufficio dalla Provincia competente.

4. Dopo l'approvazione dello statuto la Provincia iscrive l'azienda nel registro delle aziende. L'iscrizione deve avvenire entro venti mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 45, comma 3.

5. Fino all'iscrizione, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, ovvero il commissario di cui al comma 2. All'Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. Con il provvedimento di iscrizione, la Giunta provinciale nomina il commissario straordinario dell'azienda, scegliendolo, ove possibile, tra il Presidente dell'IPAB, il Vicepresidente e il commissario di cui al comma 2. Il commissario straordinario esercita i poteri degli organi di governo dell'azienda, strettamente indispensabili alla prosecuzione dell'attività, ivi compresa l'adozione dei regolamenti, dal momento dell'iscrizione nel registro fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, nominato secondo le disposizioni previste dallo statuto. I regolamenti eventualmente adottati dal commissario straordinario sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione e sono soggetti al controllo di legittimità.

7. A decorrere dall'iscrizione nel registro di cui all'articolo 18, l'azienda subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'IPAB dalla quale deriva.

8. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata al momento della iscrizione.

9. Il commissario straordinario di cui al comma 6 approva l'inventario dei beni immobili e mobili e segnala alla Provincia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili di particolare pregio artistico, per i quali sono necessari interventi di risanamento e restauro.

PAHL:

Art. 48

(Umwandlung der ÖFWE in öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste)

1. Die Landesregierung setzt gleichzeitig mit der Einstufung der ÖFWE in die Kategorie laut Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe h) ex g) die Frist fest, innerhalb der die ÖFWE die Satzungsänderungen beschließen muss, die für die Anpassung an die Bestimmungen laut diesem Gesetz zwecks Umwandlung in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste erforderlich sind. Die Bestimmungen laut Artikel 49 Absatz 5 bleiben aufrecht.

2. Sollte der Verwaltungsrat die Satzung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist anpassen und die Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts im Sinne des Artikels 49 Absatz 5 nicht beschließen, so wird dieser von der Landesregierung aufgelöst, die für die Zwecke der Umwandlung in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste einen Kommissar ernannt.

3. Die Genehmigung der Satzung wird von der zuständigen Provinz beim Regionalausschuss von Amts wegen beantragt.

4. Nach der Genehmigung der Satzung trägt die Provinz den Betrieb in das Betriebsregister ein. Die Eintragung erfolgt innerhalb zwanzig Monaten nach Inkrafttreten der regionalen Verordnung gemäß Artikel 45 Absatz 3.

5. Bis zur Eintragung in das Betriebsregister bleiben die Organe der ÖFWE – auch wenn ihr Mandat bereits abgelaufen ist – bzw. der Kommissar laut Absatz 2 im Amt. Auf die Einrichtung findet weiterhin die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Regelung betreffend die ÖFWE Anwendung.

6. Die Landesregierung ernennt mit der Eintragungsmaßnahme den außerordentlichen Kommissar des Betriebs, wobei sie diesen - wenn möglich - unter den nachstehenden Personen auswählt: dem Präsidenten der ÖFWE, dem Vizepräsidenten bzw. dem Kommissar gemäß Absatz 2. Nach der Eintragung in das Betriebsregister und bis zur satzungsgemäßen Ernennung des neuen Verwaltungsrates übt der Kommissar die für die Fortsetzung der Tätigkeit unerlässlichen Aufgaben der Verwaltungsorgane des Betriebs, einschließlich der Genehmigung von Ordnungen, aus. Die eventuell vom außerordentlichen Kommissar genehmigten Ordnungen sind ab dem auf die Veröffentlichung folgenden Tag wirksam und unterliegen der Gesetzmäßigkeitskontrolle.

7. Nach der Eintragung in das Register laut Artikel 18 tritt der Betrieb in Bezug auf alle aktiven und passiven Rechtsverhältnisse an die Stelle der ÖFWE, von der er abstammt.

8. Die Bediensteten behalten die Rechte bei, die ihnen aufgrund des zum Zeitpunkt der Eintragung angereiften Dienstalters zustehen.

9. Der außerordentliche Kommissar laut Absatz 6 genehmigt das Inventar der unbeweglichen und beweglichen Güter und gibt der Provinz die historisch und bauwerklich wertvollen unbeweglichen Güter bzw. beweglichen Güter von großem künstlerischem Wert bekannt, die einer Sanierung bzw. Restaurierung bedürfen.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 1029/6, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 48, comma 1 le parole "alla categoria di cui alla lettera g)" sono sostituite dalle parole "alla categoria di cui alle lettere f-bis) e g)".

PAHL: Im Art. 48 Abs. 1 werden die Worte "in die Kategorie laut Art. 45 Absatz 2 Buchstabe g)" durch die Worte „in die Kategorie laut Art. 45 Absatz 2 Buchstabe f bis) und g)" ersetzt.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Ich habe eigentlich vorher zu diesen Fragen bereits Stellung genommen. Es ist hier nichts anderes als eine Anpassung an das, was wir bereits im Art. 45 Absatz f bis) vorgenommen haben. Der Art. 48 behandelt die Umwandlung der ÖFWE in Betriebe öffentlichen Rechts und in diesem Artikel wird nun zu den Betrieben öffentlichen Rechts Stellung genommen und es werden die Prozeduren der Umwandlung auch näher erläutert bzw. geregelt. Ursprünglich war es hier etwas anders formuliert. Wir haben jetzt zwei Arten von Betrieben drinnen, die im Buchstaben g) und f bis) definiert sind, die bleiben oder wandeln sich in Betriebe des öffentlichen Rechts um, mit Ausnahme dessen, was wir im Art. 49 im fünften Absatz geregelt haben.

Auch die weiteren Abänderungsanträge – wenn ich das noch kurz dazusagen darf – sind in Konsequenz notwendig geworden. Zum Beispiel das, was in Absatz 2 dann gestrichen wird, ist eine logische Folge der oben vorgenommenen Abänderung und die Änderung im dritten Komma ist nichts anderes als eine technische Präzisierung.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1029/7, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 48, comma 2 le parole "e non delibera la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 49" sono soppresse.

PAHL: Im Art. 48 Abs. 2 werden die Worte „und die Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts im Sinne des Artikels 49 Absatz 5 nicht beschließen“ gestrichen.

PRESIDENTE: Interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 5 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 974/3, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 48, comma 5 le parole "Fino all'iscrizione" sono sostituite dalle parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'iscrizione".

PAHL: Im Artikel 48 Absatz 5 werden die Worte "Bis zur Eintragung" durch die Worte „Ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes und bis zur Eintragung“ ersetzt.

PRESIDENTE: Interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 48? Prego, cons. Kury.

KURY: Ich will mich nicht wiederholen, aber aus den bereits vorher genannten Gründen, die wir zitiert haben, sind wir natürlich auch gegen diesen Artikel, der im Grunde nur umsetzt, was wir vorher im Art. 48 bereits beschlossen haben. Dies nur zur kurzen Erklärung, dass wir gegen diesen Artikel stimmen werden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 48 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 6 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 48 è approvato.

Passiamo all'art. 49.

Art. 49

(Trasformazione di IPAB in persone giuridiche di diritto privato)

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 45, la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB deve deliberare la trasformazione in persona giuridica di diritto privato ed il nuovo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

2. Entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di trasformazione e di adozione del nuovo statuto, l'IPAB presenta istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Provincia autonoma territorialmente competente.

3. Se entro i termini stabiliti l'IPAB non delibera la trasformazione, o non presenta l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un commissario ad acta.

4. Fino all'acquisto della personalità giuridica di diritto privato, determinato dall'iscrizione nel registro istituito presso la Provincia, all'Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. La delibera di trasformazione ed i provvedimenti conseguenti non sono soggetti ai controlli previsti per le IPAB. L'iscrizione nel registro deve avvenire entro venti mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 45, comma 3.

5. Le IPAB di cui alla lettera h) ex g) del comma 2 dell'articolo 45, entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 48, comma 1, possono deliberare la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato e il nuovo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Si applicano i commi 2 e 4. Se entro il termine di cui al comma 2 l'IPAB non presenta istanza di riconoscimento della

personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un commissario ad acta per l'istanza di riconoscimento.

PAHL:

Art. 49

(Umwandlung der ÖFWE in juristische Personen des privaten Rechts)

1. Die Landesregierung setzt gleichzeitig mit der Einstufung der ÖFWE in eine der Kategorien laut Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a), e) und f) die Frist fest, innerhalb welcher der Verwaltungsrat der ÖFWE unter Beachtung des III. Kapitels des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Mai 2001, Nr. 207 die Umwandlung derselben in eine juristische Person des privaten Rechtes sowie die neue Satzung beschließen muss.

2. Innerhalb dreißig Tagen nach der Beschlussfassung betreffend die Umwandlung der ÖFWE und die Genehmigung der neuen Satzung reicht die ÖFWE bei der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz einen Antrag auf Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts ein.

3. Sollte die ÖFWE nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist die Umwandlung beschließen bzw. den Antrag auf Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts einreichen, ernennt die Landesregierung nach vorheriger Aufforderung einen Kommissar ad acta.

4. Bis zum Erwerb der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts durch die Eintragung des Betriebs in das bei der Provinz geführte Register, gilt für die Einrichtung weiterhin die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes für die ÖFWE geltende Regelung. Der Beschluss betreffend die Umwandlung und die darauf folgenden Maßnahmen unterliegen nicht den für die ÖFWE vorgesehenen Kontrollen. Die Eintragung in das Register muss innerhalb zwanzig Monaten nach Inkrafttreten der regionalen Verordnung laut Artikel 45 Absatz 3 erfolgen.

5. Die ÖFWE laut Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe g) können innerhalb der von der Landesregierung im Sinne des Artikels 48 Absatz 1 festgesetzten Frist die Umwandlung der ÖFWE in eine juristische Person des privaten Rechts sowie die neue Satzung beschließen, wobei die Bestimmungen des III. Kapitels des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Mai 2001, Nr. 207 zu beachten sind. Es sind die Absätze 2 und 4 anzuwenden. Reicht die ÖFWE den Antrag auf Zuerkennung der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts nicht innerhalb der Frist laut Absatz 2 ein, so ernennt die Landesregierung für die Zwecke des Antrages auf Anerkennung nach vorheriger Aufforderung einen Kommissar ad acta.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 1029/8, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 49, comma 1, la lettera "a," è soppressa.

PAHL: Im Artikel 49 Absatz 1 wird der Buchstabe a) aufgehoben.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Ich darf die Gelegenheit nutzen, die Abänderungsanträge zu diesem Artikel kurz zu erläutern. Wir haben hier im

Absatz 1 den Buchstaben a) herausgenommen, weil dieser Buchstabe a) danach mit Art. 49-bis genau geregelt wird.

Der zweite Abänderungsantrag, den wir vorgelegt haben, ist nichts anderes als eine technische Änderung. Wir haben hier präzisiert, dass die Verwaltungsräte ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bis zur Umwandlung in Kraft bleiben. Das war aber nichts anderes als eine technische Präzisierung. Wir hatten ursprünglich nur bis zum Ende der Umwandlung drinnen und wir haben jetzt „ab In-Kraft-Treten des Gesetzes“ hinein genommen.

Der nächste Abänderungsantrag zum Art. 49 präzisiert, welche Möglichkeiten für die größeren ÖFWE bestehen. Laut Buchstabe e) ist hier die Möglichkeit auch vorgesehen, allerdings nur mit Zustimmung der Landesregierung, dass sie eventuell auch in Personen privaten Rechts umgewandelt werden können, wobei ich hier hinzufüge, dass das wahrscheinlich kaum im Anspruch genommen werden wird, weil natürlich auch durch die Sicherheit, ein Betrieb öffentlichen Rechts zu sein, auch eine größere Garantie verspürt wird, dass diese ÖFWE und später Betriebe auch entsprechend finanziert werden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 974/2, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 49, comma 4 il primo periodo è sostituito dai seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'acquisto della personalità giuridica di diritto privato, determinato dall'iscrizione nel registro istituito presso la Provincia, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, ovvero il Commissario di cui al comma 3. All'Istituzione continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge”.

PAHL: Im Artikel 49 Absatz 4 wird der erste Satz durch die nachstehenden ersetzt: „Ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes und bis zum Erwerb der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts durch die Eintragung des Betriebs in das bei der Provinz geführte Register bleiben die Organe der ÖFWE – auch wenn ihre Amtszeit bereits abgelaufen ist – oder der im Art. 3 genannte Kommissar weiterhin im Amt. Für die Einrichtung findet weiterhin die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes geltende Regelung betreffend die ÖFWE Anwendung.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 voti di astensione, 3 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1029/9, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 49, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le IPAB di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), entro lo stesso termine stabilito ai sensi dell'articolo 48, comma 1, possono chiedere alla Giunta provinciale territorialmente competente l'autorizzazione a trasformarsi in

persone giuridiche di diritto privato. Con l'autorizzazione è stabilito il termine entro il quale l'IPAB deve deliberare il nuovo statuto, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Si applicano i commi 2 e 4. Se entro il termine previsto non viene deliberato il nuovo statuto e non viene presentata istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la Giunta provinciale, previa diffida, nomina un Commissario ad acta. Qualora la Giunta provinciale ritenga che non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai fini della trasformazione dell'IPAB in persona giuridica di diritto privato, stabilisce, con il provvedimento di diniego, il termine entro il quale deve essere ripresa la procedura per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 48.

PAHL: Im Art. 49 wird der Absatz 5 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:
„5. Die ÖFWE laut Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe g) können innerhalb derselben, im Sinne des Artikels 48 Absatz 1 festgesetzten Frist die Ermächtigung zur Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts bei der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung beantragen. In der Ermächtigungsmaßnahme wird die Frist festgesetzt, innerhalb der die ÖFWE die neue Satzung unter Beachtung der Bestimmungen gemäß dem III. Kapitel des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Mai 2001, Nr. 207 zu genehmigen hat. Es werden die Absätze 2 und 4 angewandt. Wenn innerhalb der festgesetzten Frist die neue Satzung nicht genehmigt und der Antrag auf Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des privaten Rechts nicht eingereicht wird, ernennt die Landesregierung nach vorheriger Aufforderung einen Kommissär ad acta. Wenn nach Erachten der Landesregierung die Voraussetzungen für die Ausstellung der Ermächtigung für die Zwecke der Umwandlung der ÖFWE in eine juristische Person des privaten Rechts nicht gegeben sind, wird in der Maßnahme, mit der die Ermächtigung verweigert wird, die Frist festgelegt, innerhalb der das Verfahren betreffend die Umwandlung in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste gemäß Artikel 48 wieder aufgenommen werden muss.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Ha chiesto la parola la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Das ist der Änderungsantrag, mit dem wir Schwierigkeiten haben. Er ist bereits schon vorher zitiert worden, auch von der Gesetzesvorlage, beim Art. 45 unter Buchstabe g) ist der Verweis ja bereits erstellt worden, also die Formulierung war, dass die Einrichtungen laut Buchstabe g) und f bis) Einrichtungen öffentlichen Rechts bleiben, unbeschadet der Bestimmung, die wir jetzt gerade behandeln. Rein vom Gesetzestechischen habe ich auch ein bisschen Probleme damit. Vorher beschließen wir, dass die Einrichtungen unter Buchstaben g) auf alle Fälle Einrichtungen öffentlichen Rechts bleiben und hier haben wir jetzt den Absatz, wo wir definieren, unter welchen Voraussetzungen die Einrichtungen unter g) privatrechtlicher Natur werden können. Nachdem es sich hier um eine Gruppe von Einrichtungen handelt, die nicht näher definiert sind, denn es sind nur die Buchstaben b), c), d), e) und f) näher definiert und dann Buchstabe a), nämlich kleinere, die auf alle Fälle privatisiert werden, fallen

unter diesen Buchstaben g) also wirklich eine ganze Reihe von Einrichtungen. Sie können auch größer sein, wie Frau Assessor Stocker vorhin gesagt hat. Diese können allerdings nur dann die Umwandlung in Anspruch nehmen, wenn die Landesregierung die Genehmigung dazu erteilt. Wo wir Probleme haben, ist, dass eigentlich nirgends definiert wird, was die Kriterien für die Entscheidung der Landesregierung sind. Es ist zwar die Prozedur ganz genau beschrieben, die Fristen, innerhalb derer der Antrag gestellt werden muss, wenn der Antrag nicht kommt, was dann passiert. Aber nicht beschrieben und nicht per Gesetz definiert sind die Kriterien, aufgrund derer die Landesregierung ihre Entscheidung trifft und uns scheint es politisch sehr wichtig zu definieren, wann die Landesregierung diesem Antrag, der nicht näher definierten Einrichtungen zustimmen wird, sich vom öffentlichen Recht in eine Gesellschaft privaten Rechts zu verwandeln. Deshalb unser Nein zu dieser Änderung, die sehr viel Freiraum in der politischen Entscheidung zulässt und die nicht klar definiert, dass der soziale Auftrag auf alle Fälle zu garantieren ist und die Betreuung der Anvertrauten auf alle Fälle weiterhin in der gleichen Qualität gewährleistet sein muss. Daher würde ich Sie ersuchen, dass Sie uns eine Antwort geben, wo Sie gedenken die Kriterien zu definieren, nämlich die Kriterien „kann bei der Landesregierung beantragen“ und dann entscheidet die Landesregierung ja, also aufgrund welcher Kriterien, bitte.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. Intervengo anch'io per chiedere chiarimenti sui criteri, però con una visione un po' diversa da quella della collega che mi ha preceduto.

Nella relazione a questo disegno di legge che ha avuto parecchie variazioni, una delle affermazioni della Giunta è che rimaneva inalterato l'impianto della 328 e che comunque una delle priorità, così è chiamata, è la valorizzazione al massimo dell'autonomia statutaria regolamentare delle aziende. Riprendendo fra l'altro un concetto caro alla legge Turco, ribadisco che è una legge fatta dall'allora Ministro Turco, ci volevano due grandi principi, da un lato la libertà di queste aziende e dall'altra l'inserimento di queste aziende in un sistema regionale concertato.

Qua mi pare invece che a forza di emendamenti, fra l'altro approvati, assistiamo ad un Giano bifronte della maggioranza regionale, delle maggioranze provinciali che reggono le due Province e che qua sono riuniti nella maggioranza regionale, perché da un lato si privatizza tutto senza alcun problema, mi riferisco soprattutto in provincia di Trento alle varie privatizzazioni o presunte tali, perché poi dare un vestito giuridico privato ad un soggetto pubblico, questo è un principio giuridico dello Stato italiano, non è di per sé una privatizzazione. Comunque sia, si dà un vestito giuridico privato a vari soggetti, dall'ITEA ad altre cose che stiamo vendendo in questo periodo; dall'altro qua si sta applicando una norma nazionale di un Governo di centrosinistra, si pone tutta una serie di restrizioni molto pesanti sulla libertà regolamentare e statutaria di questi soggetti.

Ricordiamo che le IPAB, per come sono nate, sono soggetti che nella gran parte dei casi o vengono da prima dello Stato italiano e le case di

riposo in Trentino ne sono un esempio, nella maggior parte dei casi, non sempre, oppure da espressioni dei comuni delle comunità locali.

Con questa norma ed anche con questo comma, perché poi questo emendamento rivede un comma che già c'era in legge, si pongono restrizioni assolute rispetto alla libertà di questi soggetti.

Allora è previsto, in applicazione della legge Turco, che possano trasformarsi in soggetti di diritto privato.

L'assessore ha anche detto che sarà un'eccezione, tutto quello che si vuole, in teoria possono chiederlo tutti, allora perché di fronte agli emendamenti approvati dalla maggioranza, con grande cassa di risonanza esterna, seguendo quello che un sindacato ha chiesto si è ristretto al massimo la libertà di questi soggetti, poi si prevede un comma all'interno dell'articolo riguardante la privatizzazione, che riguarda tutta la lettera g), per cui tutte le RSA in provincia di Trento, formalmente almeno, nella sostanza siamo ben lontani, con criteri demandati alla Giunta in maniera molto lassa, su questo ha ragione perfettamente la collega Kury.

Di fronte ad un principio generale di legge una deroga non può essere affidata sic et simpliciter ad una Giunta provinciale, senza che la legge dica quali sono i criteri, almeno a livello di massima, perché evidentemente se una legge ha un'impostazione che è tutt'altro, andando contro a quello che la maggioranza provinciale di Trento sta facendo sulle leggi dei servizi socio-assistenziali in provincia, andando contro quello che anche Prodi sta dicendo nel suo programma, andando contro anche la legislazione nazionale, perché l'impresa sociale che è stata approvata con un voto trasversale dai due schieramenti a livello nazionale, va esattamente contro questa norma, anche se riguarda il settore del "privato tout court", pur riguardante i servizi alla persona.

Qua in un sistema nel quale la coerenza è una parola dimenticata e d'altronde il legislatore è libero, nel rispetto delle norme generali, di fare ciò che vuole, ma qua siamo veramente fuori da ogni parametro, si dà semplicemente la possibilità di una deroga con criteri non specificati alla Giunta.

Mi pare che questo, anche a livello giuridico, sia veramente molto debole, perché tutta la norma, non quella iniziale, ma quella che quest'aula ha emendato a forza di colpi più esterni all'aula che interni, ma giustamente ognuno risponde a chi ritiene, però oggettivamente viene fuori un testo completamente diverso, però rimane in piedi questo comma dell'articolo in questione che dà alla Giunta una libertà assoluta, senza però dire quali sono i criteri.

Di questo la proponente e la maggioranza d'aula che ha proposto i vari emendamenti deve pur rispondere, perché qua siamo di fronte ad un vulnus giuridico impressionante, cioè si vuole andare da una parte, però si lascia una porta aperta sul nulla, perché tutto è demandato alla Giunta.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Vorrei un chiarimento dall'assessore, perché evidenzia una profonda contraddizione, assessore, tra i proclami che hanno accompagnato questo disegno di legge, nel senso di riconoscere fortemente l'autonomia delle singole IPAB, come mi pare sia nella natura delle cose e

quanto invece avviene, man mano che quest'aula sta approvando gli articoli, cioè un sistematico, graduale picconamento a questa autonomia.

Mi spiego. La nostra storia – mi riferisco alla storia delle IPAB del Trentino e dell'Alto Adige – è una storia piuttosto avanzata negli anni, è una storia addirittura che data anteriormente alla legge Crispi, quindi questo dice che queste realtà hanno dimostrato sul campo di essere all'altezza del compito che veniva loro affidato.

Lei sa che la genesi di moltissime IPAB è derivata dal fatto, nelle varie vallate, nelle comunità delle valli, eccetera, che queste IPAB sono di fatto nate per un'iniziativa di una serie di comunità locali, comunità che si interrogano, che approvano, che elaborano, che vagliano uno statuto, che si confrontano con i comuni, eccetera.

Allora tutto questo che a parole sembra essere tenuto presente da parte di questa Giunta, di fatto viene sostanzialmente smantellato, se come è vero, per esempio, la norma dell'emendamento che sostituisce il quinto comma dell'art. 49, così come viene proposto all'attenzione dell'aula, di fatto prevede.

La storia delle IPAB, assessora Stocker, è una storia seria, di comunità che hanno ritenuto importante per la tutela, per l'accoglienza, per la qualità dell'assistenza dei loro anziani confrontarsi con i comuni, elaborare statuti, eccetera, quindi ogni statuto deve avere un vestito a sé, quindi l'autonomia non è soltanto una parola, è tutto un contenuto che deve essere riconosciuto a queste realtà. Con questa norma che stiamo discutendo, questa autonomia rischia di restare solamente sulla carta.

Quindi evidenzio una forte contraddizione da un lato fra i proclami ufficiali anche altisonanti che hanno accompagnato questo disegno di legge sulle IPAB da parte della maggioranza, cioè autonomia, valorizzazione delle singole componenti, specificità, eccetera e quanto sta avvenendo invece nei fatti, perché nei fatti, se l'art. 49 lo si legge attentamente, questa autonomia avviene fortemente ridimensionata ed io ritengo che questo primo non sia corretto, né dal punto di vista storico, per le ragioni che ho detto, né dal punto di vista giuridico, per quanto anche a livello nazionale è stato recentemente approvato e non sia nemmeno positivo per quanto poi possa avere come ricaduta sulla qualità dell'assistenza degli ospiti, che deve essere il cuore del problema, dovrebbe essere l'attenzione principale.

Per cui esprimo forte perplessità su questo ed anche su altri emendamenti, ma intervento su questo in particolare, perché alla faccia dei proclami che lo stanno accompagnando, di fatto mina fortemente l'autonomia delle IPAB.

Ho poi presentato un emendamento all'art. 52, ringrazio i colleghi che lo hanno sottoscritto come me, che va proprio nel senso di avallare, di dare una mano ulteriormente alla qualità dell'assistenza.

Adesso mi soffermo sull'emendamento in discussione in questo momento, relativamente al quale l'autonomia rischia davvero, anzi di fatto, se dovesse venire approvato con questo contenuto, verrebbe fortemente ridimensionata.

PRESIDENTE: Altri interventi? Prego, assessora Stocker.

STOCKER: Danke, Herr Präsident! Wir haben dieses Gesetz und auch die Abänderungsanträge in großtem Respekt vor der Autonomie dieser Institutionen gemacht. Wir haben aber auch versucht, jeweils der Verantwortung Rechnung zu tragen, der Verantwortung, die die einzelnen ÖFWE heute haben und die die Betriebe in Zukunft haben werden, aber auch der Verantwortung Rechnung zu tragen, die auch die einzelnen Ländern und die Region in diesem Zusammenhang haben. Es ist uns sehr wichtig, dass dieses Gesetz auch so angelegt ist, dass es der Sozialpolitik der jeweiligen Länder Rechnung trägt und ich denke, das ist uns durch eine Reihe von Abänderungen auch gelungen. Wenn es darum geht, die Kriterien festzulegen bzw. über die Kriterien einiges auszusagen, auch bezüglich der Möglichkeit der Umwandlung in Betriebe privaten Rechts, dann hat das mit den wesentlichen Schwerpunkten zu tun, die die Sozialpolitik der jeweiligen Länder zu gewichten haben wird. Es könnte Verschiedenes sein, wie es z.B. auch eine Rolle spielen wird bei der Einteilung in groß und klein. Das hat mit Größe zu tun, das hat natürlich mit der Anzahl der Adressaten zu tun, das hat mit der Gesamtheit der Dienstleistungen zu tun, der Gesamtheit des Besitzes und dergleichen mehr. Ich hätte sicher ganz gern das eine oder andere Kriterium in die Frage hinein genommen, was groß und klein ist. Es ist aber relativ schwer zu machen, solange wir nicht die ganzen Daten zur Verfügung haben und die sind im Moment leider nicht vorhanden. Wir werden aber sicherlich im Reglement hier in der größten Verantwortung gegenüber den Betroffenen, gegenüber den Adressaten, aber auch gegenüber den jeweiligen Ländern diese Einteilung vornehmen. Es ist in dieser Diskussion natürlich immer wieder auch zu erkennen, dass den einen die Einschränkungen zu viel sind, den anderen zu wenig. In dieser Mitte versuchen wir uns zu bewegen und in dem Sinne denke ich auch am besten dem Rechnung zu tragen, was auch unser Auftrag, unsere Verantwortung und unsere Verpflichtung ist.

Noch kurz zwei Sätze zu den Qualitätsstandards. Es sind auch hier die jeweiligen Länder, die ja ganz wesentlich die Finanzierung dieser Strukturen mittragen, die diese Qualitätsstandards formuliert haben und zu formulieren haben und dann auch selbstverständlich die entsprechenden Überprüfungen vorzunehmen haben.

Zum Schluss möchte ich all jene noch einmal beruhigen, die große Angst haben, dass hier eine Umwandlungswelle der größeren ÖFWE in Richtung privat stattfinden wird. Diese Angst habe ich mit Sicherheit nicht, nachdem die Rückmeldungen im Grunde in der Regel so lauten: Solange wir öffentliche Betriebe sind, haben wir auch eine andere Garantie der ordentlichen Finanzierung sowohl von Seiten des Landes als auch von Seiten der Gemeinden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 9 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 49 come emendato? Prego, cons. Kury.

KURY: Als Antwort auf die Kollegen der rechten Seite und auch als Antwort auf die Aussagen von Frau Assessorin Stocker: Ich denke, dass es sehr wohl

legitim ist, über Privatisierung zu diskutieren. Ich denke allerdings in dem Augenblick, wo es sich um soziale Einrichtungen handelt, ist es wesentlich, dass die Qualitätskriterien von der öffentlichen Hand definiert werden, dass klar ist, dass die Finanzierung dieser Standards gesichert ist und dass klar sein muss, dass auch eine regelmäßige Kontrolle über die Einhaltung der Kriterien stattfindet. Dann denke ich kann die öffentlich definierte Funktion auch von privatrechtlich organisierten Menschen durchgeführt werden. Vielleicht gibt es sogar Vorteile dafür. Was wir hier tun ist eigentlich genau das Gegenteil. Wir definieren, dass sich die Einrichtungen sozialer Natur eine privatrechtliche Form geben können und sagen, die Qualitätsstandards definieren wir anderswo, auf alle Fälle nicht per Gesetz. Dieser Zugang, Frau Assessorin, macht uns sehr betroffen. Wir können nicht per Gesetz die juridische Form definieren und dort wirklich genau die Prozedur, die gerade in diesem Art. 49 festgelegt ist, und das Wesentliche anderswohin verschieben, nämlich in ein Reglement auf Landesebene. Das war Ihre Aussage. Da denke ich, sind die Prioritäten völlig falsch angesetzt. Wir werden doch auf regionaler Ebene für jene Einrichtungen, die der regionalen Kompetenz unterliegen, imstande sein, gemeinsam hier Qualitätsstandards zu definieren und diese als Voraussetzung für die Umwandlung in eine Gesellschaft privatrechtlicher Natur zu definieren. Das scheint mir zumindest von einer Mitte-Links-Koalition eigentlich ein Minimum zu sein, nämlich diese Garantien beizubehalten.

Weiters – und da kann ich mich sehr wohl auch mit den Wortmeldungen von den Kollegen Viola und Morandini identifizieren, dass das Definit an Formulierung von Kriterien weder für ihre noch für unsere Interessen spricht, nämlich einerseits die Beibehaltung von klaren Regeln. Das ist unser Interesse bzw. die Beibehaltung einer möglichst großen Autonomie der Einrichtung, das ist das Interesse von den Kollegen Viola und Morandini. Aber man kommt weder uns noch meinen Kollegen entgegen, sondern man kommt eigentlich der Politik entgegen, weil damit ein riesiger Freiraum für Willkür bei der Annahme der Gesuche geschaffen wird. Also nicht näher definierte Einrichtungen auch größerer Natur können sich mit Erlaubnis der Landesregierung umwandeln und wir wissen nicht – und die Assessorin hat das bestätigt – nach welchen Kriterien. Das heißt wirklich Tür und Tor für willkürliche politische Entscheidungen zu öffnen und das ist nicht in unserem Sinne. Rechtssicherheit auch für die Einrichtungen ist ein Prinzip, das wir alle einfordern sollen. Also Rechtssicherheit und unter welchen Voraussetzungen ich mich umwandeln kann, das sollte dann für alle im gleichen Ausmaß gelten. Dieser Artikel 49 konzentriert noch einmal die großen Defizite, auf die wir bereits in der Generaldebatte und auch in der Artikeldebatte bis zum Art. 49 immer wieder hingewiesen haben. Keine Sicherheit für Qualitätsstandards und in diesem Fall auch keine Regeln, unter welchen Voraussetzungen sich größere ÖFWE umwandeln können. Da müssen wir ein klares Nein sagen zu dieser Art Gesetze zu machen. Es sind sehr viele Detailregelungen, aber die Antworten auf die großen Fragen sind ausgespart, sind irgendwo an die Länder abgegeben, ohne dass die Länder danach auch verpflichtet werden, das zumindest per Gesetz festzulegen und nicht in irgendwelchen nicht einsehbaren und zu jeder Zeit veränderbaren Reglements.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. Solo per ribadire, pur partendo da posizioni diverse, un sostanziale assenso a quello che ha detto la collega Kury poc'anzi, perché qua la discrezionalità della Giunta provinciale è amplissima, tant'è che non si parla neanche di criteri, si parla di presupposti. Quali siano i presupposti non c'è scritto da alcuna parte, peraltro per come è scritto l'articolo la delibera eventuale della Giunta provinciale competente potrà non avere un regolamento di esecuzione, perché nella legge, essendo previsto dal regolamento semplicemente si interpreta la legge e si dice se può essere privatizzato o meno un soggetto.

Qua il problema grosso è l'assoluta e totale discrezionalità data alle due Giunte, in ordine alla possibilità o meno che questi soggetti di diritto pubblico, cioè le IPAB, anche di dimensioni grandi, ma dimensioni piccole o grandi per me questo non è il problema, il problema vero è il fatto che se un domani un'IPAB chiede di poter avere l'autorizzazione ai fini della trasformazione in persona giuridica di diritto privato, non sa a che santo votarsi, quali sono i parametri? Quali sono i criteri? Perché uno può chiedere una cosa piuttosto che l'altra? La Giunta vedrà, ma la Giunta vedrà in base a cosa?

Ribadisco che quando solitamente in una norma si prevede una deroga, la deroga ha dei criteri ed i criteri vengono poi applicati. Qui non c'è la benché minima definizione o individuazione anche in via di massima di criteri di riferimento.

Il problema grosso, come peraltro già detto da chi mi ha preceduto, è che oggettivamente qua non c'è solo discrezionalità, ma addirittura il Presidente dell'IPAB che un domani volesse, chiaramente in accordo con il suo consiglio di amministrazione, trasformare il proprio soggetto andrà con il cappello in mano alla Giunta, in barba ad una norma che stiamo approvando. Questo è il problema grosso, perché qui non si parla di criteri, si parla di presupposti ed i presupposti si presume che siano già posti prima, ma da chi e come e qua non c'è scritto.

Allora – ribadisco – prevedere una deroga sulla quale non posso che condividere l'opportunità, perché è almeno un'apertura di credito ad una possibilità di libertà di autonomia di questi soggetti, ma un principio che poi si scontra con una mancanza totale di criteri, di individuazione, l'unico termine usato è "presupposti", mi pare sia una scarsa responsabilità istituzionale da parte della Giunta e della maggioranza e soprattutto un rimandare alla Giunta responsabilità che non le sono proprie, perché una Giunta ha un compito esecutivo, un compito regolamentare, non ha un compiuto che vada oltre la norma, cioè dire quali sono le deroghe in questione.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 49 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 3 voti di astensione, 10 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 49 è approvato.

Dò lettura dell'emendamento prot. n. 1029/10, prima firmataria l'assessora Stocker, che introduce l'art. 49 bis:

Art. 49 bis

(IPAB rientranti nella categoria di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a)

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), la Giunta provinciale stabilisce il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dell'IPAB deve deliberare la fusione con altre IPAB e le modifiche allo statuto, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, oppure la trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

2. Con il provvedimento con il quale la Giunta provinciale, sentiti gli enti e i soggetti di cui all'articolo 46, comma 3, le altre IPAB interessate alla fusione, nonché il Comitato di cui all'articolo 51, dispone la fusione ai fini di cui al comma 1, dispone altresì la trasformazione dell'IPAB risultante dalla fusione stessa in azienda pubblica di servizi alla persona e l'iscrizione nel registro delle aziende di cui all'articolo 18. Trovano applicazione i commi 5 e seguenti dell'articolo 48.

3. Qualora entro i termini di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione delibera la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 49.

PAHL:

Art. 49 bis
(ÖFWE der Kategorie laut Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a))

1. Die Landesregierung setzt gleichzeitig mit der Einstufung der ÖFWE in die Kategorie gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a) die Frist fest, innerhalb welcher der Verwaltungsrat der ÖFWE den Zusammenschluss mit anderen ÖFWE und die Satzungsänderungen für die Zwecke der Umwandlung in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste oder die Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts zu beschließen hat.

2. Mit der Maßnahme, mit der die Landesregierung nach Anhören der Körperschaften und der Rechtssubjekte gemäß Artikel 46 Absatz 3, der anderen vom Zusammenschluss betroffenen ÖFWE und des Beirates laut Artikel 51 den Zusammenschluss gemäß Absatz 1 verfügt, werden außerdem die Umwandlung der ÖFWE, die aus dem Zusammenschluss entsteht, in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste und die Eintragung in das im Artikel 18 vorgesehene Register der Betriebe verfügt. Es wird der Artikel 48 Absatz 5 ff. angewandt.

3. Wenn der Verwaltungsrat innerhalb der im Absatz 1 angegebenen Frist die Umwandlung in eine juristische Person des privaten Rechts beschließt, findet der Artikel 49 Absatz 2 ff. Anwendung.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 49 bis? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 49 bis è approvato.

Passiamo all'art. 50.

Art. 50
(IPAB rientranti nelle categorie delle lettere b), c) e d) dell'articolo 45)

1. Contestualmente all'accertamento che l'IPAB appartiene alla categoria di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 45, la Giunta provinciale, ove

ritenga sussistenti le condizioni di cui all'articolo 45, commi 5, secondo periodo e 6, secondo periodo, assegna all'IPAB un termine per la presentazione del piano di risanamento, anche mediante fusione con altre Istituzioni. Unitamente al piano, l'IPAB delibera le modifiche allo statuto, necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, ai fini della trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona.

2. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale entro i termini stabiliti dal regolamento regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 51. La Giunta provinciale richiede alla Regione l'approvazione dello statuto.

3. La Giunta provinciale, sentita l'IPAB, verifica l'attuazione del piano. Se il piano risulta attuato, la Giunta provinciale iscrive l'azienda nel registro di cui all'articolo 18. Si applicano i commi 5, escluso il riferimento al commissario, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 48.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 45, commi 5 e 6, la Giunta provinciale dispone l'estinzione dell'IPAB, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti, qualora ritenga insussistenti le condizioni che, secondo i medesimi commi 5 e 6 dell'articolo 45, possono escludere la estinzione, ovvero qualora, nei termini, con le modalità e alle condizioni stabiliti, il piano e le modifiche statutarie non siano presentati, o non siano approvati, o il piano non sia attuato. Fino all'estinzione, rimangono in carica gli organi dell'IPAB, anche se scaduti, e continua ad applicarsi la disciplina concernente le IPAB, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

5. L'estinzione o l'iscrizione nel registro delle aziende devono intervenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 45, comma 3.

PAHL:

Art. 50

(ÖFWE der Kategorien laut Artikel 45 Buchstaben b), c) und d))

1. Die Landesregierung setzt gleichzeitig mit der Einstufung der ÖFWE in eine der Kategorien laut Artikel 45 Buchstaben b), c) und d) bei Vorhandensein der Voraussetzungen laut Artikel 45 Absatz 5 zweiter Satz und Absatz 6 zweiter Satz die Frist fest, innerhalb der die ÖFWE einen Sanierungsplan vorlegen kann, in dem auch der Zusammenschluss mit anderen Einrichtungen vorgesehen werden kann. Zusammen mit dem Plan beschließt die ÖFWE auch die Satzungsänderungen, die zwecks Anpassung an die Bestimmungen dieses Gesetzes für die Umwandlung in einen öffentlichen Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste erforderlich sind.

2. Der Plan wird von der Landesregierung nach Anhören des Beirates laut Artikel 51 innerhalb der in der regionalen Verordnung festgesetzten Fristen genehmigt. Die Landesregierung beantragt die Genehmigung der Satzung bei der Region.

3. Die Landesregierung überprüft - nach Anhören der ÖFWE - ob der Plan durchgeführt worden ist. Ist dies der Fall, wird der Betrieb von der Landesregierung in das Register gemäß Artikel 18 eingetragen. Es sind – abgesehen von der Bezugnahme auf den Kommissar – der Artikel 48 Absatz 5 sowie die Absätze 6, 7, 8 und 9 anzuwenden.

4. In den Fällen laut Artikel 45 Absatz 5 und 6 verfügt die Landesregierung gemäß Artikel 14 und folgende die Auflösung der ÖFWE, falls sie der Ansicht ist, dass die Voraussetzungen laut Artikel 45 Absatz 5 und 6, aufgrund welcher die Auflösung ausgeschlossen werden kann, nicht gegeben sind bzw. falls die ÖFWE nicht innerhalb der vorgesehenen Frist und gemäß den vorgeschriebenen Modalitäten und Bedingungen den Plan und die Satzungsänderungen vorgelegt oder genehmigt hat oder der Plan nicht durchgeführt worden ist. Bis zur Auflösung bleiben die Organe der ÖFWE – auch wenn ihr Mandat bereits abgelaufen ist – im Amt, wobei weiterhin die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltende Regelung betreffend die ÖFWE Anwendung findet.

5. Die Auflösung bzw. die Eintragung in das Betriebsregister muss innerhalb vierundzwanzig Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung laut Artikel 45 Absatz 3 erfolgen.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 974/1, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 50, comma 4 le parole "Fino all'estinzione" sono sostituite dalle parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione".

PAHL: Im Art. 50 Absatz 4 werden die Worte "Bis zur Auflösung" durch die Worte "Ab In-Kraft-Treten dieses Gesetzes und bis zur Auflösung" ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'art. 50 come emendato?

Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Nur ganz kurz eine Frage an die Frau Assessorin über die Prozedur, die hier vorgesehen ist. Es betrifft also jene Einrichtungen laut Buchstaben b), c) und d), also nicht die Kleinen, und auch die können einen Sanierungsplan vorlegen und dann können sie in diesem Sanierungsplan vorsehen, dass sie sich mit anderen Einrichtungen zusammenschließen und eventuelle Satzungen können verändert werden. Nun sind hier aber zwei Instanzen, die hier eine Genehmigung geben müssen. Einmal die Landesregierung, die den Plan genehmigt, Maßnahmen und Fristen, und dann parallel die Regionalregierung, die die Satzung genehmigt. Was passiert, wenn die Landesregierung den Plan genehmigt hat, aber die Regionalregierung die Satzung nicht genehmigt? Geht man hier davon aus, dass hier immer im Konsens gearbeitet wird bzw. ist das wirklich eine Prozedur, die Effizienz gewährleistet? Mir scheint das eine Doppelgleisigkeit zu sein und es ist auch eine Folge von den zwei unterschiedlichen Zugängen, die man hat, dass man sehr viel auf die Länder verschiebt, was politische Ziele der Sozialpolitik betrifft und dann trotzdem formal die Genehmigung bei der Regionalregierung belässt. Da kommt es zu solchen Doppelläufen, die aus meiner Sicht nicht unbedingt effizient sind. Man läuft hier Gefahr, dass hier aufgrund von zwei unterschiedlichen politischen

Zugängen auch jemand zwischen die Räder kommt, weil die einen so und die anderen so entscheiden.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Also wenn man gefragt wird, denn sollte man auch antworten. Ich bin zu diesem Artikel gefragt worden und möchte hier grundsätzlich sagen, dass vielleicht Effizienz manchmal etwas unterschiedlich verstanden werden kann und nicht immer, überall und in jeder Weise weder hier noch anderswo unbedingt immer gegeben ist. Auf der anderen Seite ist es schon richtig, dass wir hier einerseits die Landesregierung vorsehen, die den Plan begutachtet, weil letztendlich auch die Mitfinanzierung von Seiten der Länder vorgenommen wird. Wir haben uns als Region im Wesentlichen auf andere Bereiche beschränkt, wo wir Unterstützungen geben, wie im Bereich der Weiterbildung, der Fortbildung und im Bereich der Unterstützung der jeweiligen Verbände. Auf der anderen Seite die rechtliche Überprüfung von Statuten, von Mechanismen, wie sich diese Alters- und Pflegeheime später organisieren. Das bleibt weiterhin in der rechtlichen Kompetenz der Region. Ich denke, das ist nachvollziehbar, verständlich und ist auch in der Philosophie dessen, was die Zuständigkeiten betrifft, die noch gegeben sind und die anderen sind richtigerweise bei den Ländern.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 50 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 50 è approvato.

Passiamo all'art. 51.

Art. 51

(Comitato consultivo per il riordino delle IPAB)

1. È istituito, presso la Regione, il Comitato consultivo per il riordino delle IPAB.

2. Il Comitato è organo consultivo della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per tutte le problematiche che concernono le IPAB nella fase del riordino delle medesime ed esprime i pareri previsti dalla legge e dal regolamento regionale.

3. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da:

- a) un professore o ricercatore universitario in materie giuridiche, designato dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province autonome, in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di ordinamento delle IPAB;
- b) un professore o ricercatore universitario in materie economiche, designato dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province autonome, in base all'esperienza professionale ed alle specifiche conoscenze acquisite in materia di gestione ed organizzazione aziendale;
- c) due esperti in materia di assistenza e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, designati dalla Giunta regionale, l'uno d'intesa con le Province

autonome, l'altro con le associazioni delle IPAB maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- d) tre dirigenti o funzionari della Regione e delle Province autonome, designati dai rispettivi enti di appartenenza.

4. Funge da segretario un dipendente appartenente all'area direttiva addetto al settore delle IPAB dell'Amministrazione regionale, quando il Comitato è convocato dalla Regione, oppure di una delle Province autonome, quando il Comitato è convocato dalla rispettiva Provincia.

5. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. La nomina e le modalità di funzionamento del Comitato sono determinate con regolamento regionale.

DENICOLO':

Art. 51

(Regionaler Beirat für die Neuordnung der ÖFWE)

1. Bei der Region wird der Beirat für die Neuordnung der ÖFWE eingerichtet.

2. Der Beirat ist Beratungsorgan der Region und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen in sämtlichen Fragen betreffend die Neuordnung der ÖFWE und gibt die im Gesetz und in der regionalen Verordnung vorgesehenen Stellungnahmen ab.

3. Der Beirat wird mit Beschluss des Regionalausschusses ernannt und setzt sich wie folgt zusammen:

- a) aus einem Universitätsprofessor oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter für rechtswissenschaftliche Fächer, der vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen aufgrund der beruflichen Erfahrung und der Fachkenntnisse auf dem Sachgebiet der Ordnung der ÖFWE namhaft gemacht wird;
- b) aus einem Universitätsprofessor oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter für Wirtschaftswissenschaften, der vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen aufgrund der beruflichen Erfahrung und der Fachkenntnisse auf dem Sachgebiet Betriebsmanagement und -organisation namhaft gemacht wird;
- c) aus zwei Sachverständigen auf dem Gebiet der Sozialdienste und der gemeinnützigen Organisationen, die vom Regionalausschuss namhaft gemacht werden und zwar einer im Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen und einer im Einvernehmen mit den auf Landesebene repräsentativsten Vertretungsvereinigungen;
- d) aus drei Führungskräften bzw. Beamten der Region und der Autonomen Provinzen, die von den jeweiligen Herkunftskörperschaften namhaft gemacht werden;

4. Die Aufgaben eines Schriftführers werden von einem dem Bereich der ÖFWE zugeteilten leitenden Bediensteten der Regionalverwaltung bzw. der Landesverwaltung wahrgenommen, je nachdem ob der Beirat von der Region bzw. von einer der beiden Autonomen Provinzen einberufen wird.

5. Die Zusammensetzung des Beirates muss der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus den bei der letzten allgemeinen Volkszählung abgegebenen Erklärungen über die Sprachgruppenzugehörigkeit hervorgeht.

6. Die Ernennung und die Modalitäten für die Tätigkeit des Beirates sind in der regionalen Verordnung festgesetzt.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 1029/11, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 51, comma 3, lettera a) le parole "un professore o ricercatore universitario in materie giuridiche, designato dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "due professori o ricercatori universitari in materie giuridiche, designati dalla Giunta regionale".

DENICOLO': Abänderungsantrag Prot. Nr. 1029/11, eingereicht vom Regionalausschuss: Im Artikel 51 Absatz 3 Buchstabe a) werden die Worte "aus einem Universitätsprofessor oder einem wissenschaftlichen Mitarbeiter für rechtswissenschaftliche Fächer, der vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den Autonomen Provinzen aufgrund der beruflichen Erfahrung und der Fachkenntnisse auf dem Sachgebiet der Ordnung der ÖFWE namhaft gemacht wird" durch nachstehende Worte ersetzt „aus zwei Universitätsprofessoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern für rechtswissenschaftliche Fächer, die vom Regionalausschuss im Einvernehmen mit den autonomen Provinzen aufgrund der beruflichen Erfahrung und der Fachkenntnisse auf dem Sachgebiet der Ordnung der ÖFWE namhaft gemacht werden“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Nicht alle Abänderungsanträge sind leicht zu erläutern. Hier war, um der Wahrheit die Ehre zu geben, folgende Überlegung im Hintergrund: wir haben als Mitarbeiter immer sehr namhafte Professoren gewinnen können. Diese namhaften Professoren haben aber möglicherweise dann nicht immer Zeit, diese Arbeiten in der Kommission zu verfolgen. Da es uns ein Anliegen war, tatsächlich die fachlich qualifizierte Absicherung von Seiten eines Universitätsprofessors ständig gewährleistet zu haben, haben wir vorgesehen, dass wir auch einen zweiten Universitätsprofessor haben oder eben auch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das wird dann wahrscheinlich etwas leichter sein, der uns dann garantiert, dass er ständig die Arbeiten begleitet. Auf der anderen Seite ist es uns aber wichtig, den Universitätsprofessor weiter zu behalten, der uns durch seine Begleitung die Sicherheit gibt, dass wir tatsächlich die besten Regelungen treffen, auch im Sinne dessen, was heute immer wieder angesprochen worden ist, im Sinne der Qualität und im Sinne der Betroffenen, der zu Betreuenden.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 425/19, a firma del cons. Catalano, che recita: All'articolo 51, comma 3, il testo della lettera c) è cancellato.

PAHL: Im Artikel 51 Absatz 3 wird der Buchstabe c) gestrichen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 425/20, a firma del cons. Catalano, che recita: All'articolo 51, comma 3, il testo della lettera d) è così modificato:

- d) quattro dirigenti o loro delegati della Regione e delle Province, in rappresentanza dei servizi competenti;
- e) due rappresentanti delle aziende sanitarie;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
- g) da due rappresentanti delle associazioni dei familiari degli utenti.

PAHL: Im Art. 51 Absatz 3 wird der Wortlaut von Buchstabe d) durch den nachstehenden ersetzt:

- d) aus vier Führungskräften oder ihren Delegierten, die in Vertretung der zuständigen Dienste von der Region und den Autonomen Provinzen namhaft gemacht werden;
- e) aus zwei Vertretern der Sanitätsbetriebe;
- f) aus drei Vertretern der Gewerkschaftsorganisationen;
- g) auf zwei Vertretern der Vereinigungen der Familienangehörigen der Betreuten.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione, 1 voto favorevole e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 425/21, a firma del cons. Catalano, che recita: All'art. 51, comma 3, viene aggiunta la lettera e):

- e) "Il comitato ha il compito di accompagnare il processo di riordino delle IPAB e della loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi, di esaminare gli statuti delle nuove aziende e di fornire indicazioni in merito all'inserimento delle stesse nel sistema integrato dei servizi sociali e sanitari. Il regolamento di esecuzione della presente legge è sottoposto al Comitato perché ne dia un parere da ritenersi vincolante".

PAHL: Bei Art. 51 Absatz 3 wird nachstehender Buchstabe e) eingefügt:

- e) „Der Beirat soll den Prozess der Neuordnung der ÖFWE und ihre Umwandlung in öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste begleiten, die Satzungen der neuen Betriebe überprüfen und Hinweise bezüglich ihrer Aufnahme in das integrierte

System sozialer und soziosanitärer Dienste abgeben. Die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz muss dem Beirat zwecks Abgabe eines Gutachtens unterbreitet werden, das als bindend erachtet wird.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 voti di astensione, 1 voto favorevole e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Passiamo all'emendamento prot. n. 425/22, a firma del cons. Catalano, che recita: Il comma 6 dell'art. 51 è così modificato:

“6. La Regione nomina il Comitato consultivo con propria deliberazione, contenente direttive sulle modalità di nomina e funzionamento dello stesso.”

PAHL: In Artikel 51 wird Absatz 6 durch den nachstehenden ersetzt:

„6. Die Region ernennt den Beratungsbeirat mit eigenem Beschluss, in welchem die Richtlinien betreffend die Einzelvorschriften für die Ernennung und die Tätigkeit des Beirates enthalten sind“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione, 1 voto favorevole e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 51 come emendato?

Ha chiesto la parola il cons. Mosconi. Ne ha facoltà.

MOSCONI: Grazie. Intervengo brevemente, non perché si possa sperare in un qualche risultato, ma solo per mettere in luce alcune contraddizioni che sono contenute in questo articolo, che sono illuminanti, un po' su tutto il sistema della legge che ne risulterà dopo l'approvazione, da parte della maggioranza, di una numerosa serie di emendamenti. Si rasenta quasi la schizofrenia in alcuni casi, però tutto deve restare in piedi.

Il tentativo di far convivere discipline e criteri diversi, riferiti alle due Province, in un disegno di legge che era partito con una impostazione unitaria, cioè penso che nel campo dell'assistenza delle IPAB si dovrebbe ragionare su una disciplina unitaria che valga sia per la Provincia di Trento che per la Provincia di Bolzano, evidentemente volendo separare le cose si arriva anche ai casi dell'art. 51, dove si prevede e si approva la costituzione consultivo per il riordino delle IPAB e si dice che è istituito presso la Regione il comitato consultivo per il riordino delle IPAB.

Qui si dovrebbe pensare che è istituito presso la Regione, quindi serve come organo di consultazione della Regione, poi scopriamo che non sarà solo per la Regione, sarà un organo consultivo per la Regione, per la Provincia di Trento, per la Provincia di Bolzano, tant'è che si prevede anche una convocazione distinta, cioè un organo consultivo della Regione può essere convocato anche dalle Province. Questo è uno piccoli miracoli che si fanno quando si tenta di far convivere cose eterogenee, anche contraddizioni al proprio interno.

L'assessore Stocker poi dichiara onestamente che certi emendamenti sono difficili da illustrare. Troviamo l'emendamento al comma 3, lettera a) dell'art. 51, dove si prevede la nomina di un professore o ricercatore universitario in materie giuridiche, non è sufficiente in questo comitato regionale, che serve anche per le Province di un esperto in materie giuridiche o di un ricercatore universitario, con questo emendamento ne prevede due.

Non credo che la motivazione sia quella portata dall'assessore Stocker, perché in caso di impossibilità ad intervenire ad un comitato, ad una commissione da parte di un membro effettivo, in tutti i casi è prevista la figura del supplente, quindi se non può l'effettivo interviene il supplente.

In questo caso non è così, si prevedono due professori o due ricercatori universitari, perché siccome tutto poi funzionerà sulle due Province e non sulla Regione, perché la Regione sarà totalmente assente, non provvederà neanche a convocare il comitato, è ovvio che esistendo due università nella Regione, un esperto ricercatore sarà dell'Università di Trento, un esperto ricercatore sarà dell'Università di Bolzano e quindi anche in questi casi la distinzione sarà totale su tutto il fronte. Quindi Bolzano farà le cose a modo suo, Trento farà le cose a modo suo, alla faccia dell'unità di vedute e di intenti, alla faccia della convivenza che dovrebbe dimostrarsi anche in questi casi all'interno del territorio regionale, alla faccia del disegno di legge che era stato in prima battuta presentato dalla Giunta regionale, perché abbiamo capito che verrà approvato in via definitiva in una forma che poco assomiglia a quella che era originariamente proposta dalla Giunta regionale.

Per questi motivi voteremo contro questo articolo, anche se ci rendiamo conto che il voto contrario avrà solo un significato di testimonianza e non certo l'effetto che noi vorremmo potesse produrre.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 51 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione, 8 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 51 è approvato.

Passiamo all'art. 52.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni finali e transitorie

Art. 52

(Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, modificata dalla legge regionale 1° marzo 1991, n. 6, concernente "Soppressione dell'Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfioriana")

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1991, n. 6, è soppresso.

PAHL:

VI. TITEL
Schluss- und Übergangsbestimmungen

I. KAPITEL
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. 52

(Weitere Änderungen zum Regionalgesetz vom 17. Oktober 1988, Nr. 23, geändert durch das Regionalgesetz vom 1. März 1991, Nr. 6 betreffend die „Auflösung der öffentlichen Institution Italienisch-schweizerisches Dorf des Roten Kreuzes in Valfioriana“)

1. Im Regionalgesetz vom 17. Oktober 1988, Nr. 23, geändert durch den Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 1. März 1991, Nr. 6, wird in Artikel 8 Absatz 2 der letzte Satz aufgehoben.

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'art. 52.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 52 è approvato.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 1343, introduttivo dell'art. 52 bis, primo firmatario il cons. Morandini, che recita: Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Art. 52 bis
Diffusione di strumenti d'informazione

1. La Giunta regionale può finanziare la diffusione di strumenti d'informazione, compresi periodici o quotidiani, presso gli utenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. La diffusione avviene tramite le aziende o gli altri soggetti che collaborano con le aziende e svolgono attività rivolta agli utenti delle aziende stesse.

PAHL: Nach Artikel 52 wird der nachstehend angeführte Artikel eingefügt:

„Art. 52-bis
Verteilung von Informationsmaterial

1. Der Regionalausschuss kann die Verteilung von Informationsmaterial, einschließlich Zeitschriften und Tageszeitungen, unter den Insassen der Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste finanzieren.

2. Die Verteilung erfolgt über die Betriebe oder andere Subjekte, die mit den Betrieben zusammen arbeiten und eine Tätigkeit zugunsten der Insassen der Betriebe ausüben.“.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Presidente, mi pare corretto illustrare questo emendamento. Come è scritto nella proposta emendativa vi è la possibilità, non l'obbligo, per la Giunta regionale di valutare circa il finanziamento di strumenti di informazione

presso le case di riposo, quindi periodici, quotidiani, perché ritengo che la qualità dell'assistenza passi anche per la dotazione di strumenti, attraverso il quali gli ospiti delle case di riposo possano essere informati, tenuti aggiornati, eccetera, su quanto accade fuori.

Spesso molti di loro sono lasciati in solitudine, purtroppo, almeno che possa darsi questa possibilità io ritengo che sia un elemento estremamente positivo. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire l'assessora Stocker. Ne ha facoltà.

STOCKER: Wir haben in diesem Gesetz weiterhin vorgesehen, dass wir Beiträge an die Verbände der Altersheime vergeben, dass wir die Weiterbildung, die Qualifikation des Personals entsprechend auch unterstützen und selbstverständlich auch wenn es uns um Studien, um Nachforschungen geht, wo wir helfen können, wo wir das eine und andere auch mit auf den Weg bringen können. Wir haben bisher auch die Zeitschriften und Zeitungen unterstützt, die von den einzelnen Alters- und Pflegeheimen angefordert worden sind. Wir sind der Meinung, dass wenn wir diese Finanzierung nicht mehr übernehmen, dass dann auch die Auswahl vielleicht bewusster vorgenommen wird. Es gibt einige Alters- und Pflegeheime, wo das sehr genutzt worden ist, in anderen weniger. Ich denke, das gehört ganz einfach in die Verantwortung und in die Kompetenz der einzelnen Alters- und Pflegeheime hier den Ankauf zu tätigen und nicht an die Regionalregierung weiterzuleiten.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Non ho ben capito, Presidente, la risposta dell'assessora. Comunque faccio presente, assessora, che questo emendamento prevede la possibilità per la Giunta regionale di finanziare e le risottolineo, avendo frequentazione con alcune case di riposo, che molte volte questi strumenti sono importantissimi nei confronti delle persone ospiti, in grandissima parte anziani, soli e quindi diventa un elemento di compagnia.

Prendo atto che non si intende approvare questo articolo.

Presidente, chiedo la votazione per appello nominale.

PRESIDENTE: E' stata chiesta la votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Minniti.

PINTER: MINNITI (*sì*), MORANDINI (*sì*), MOSCONI (*sì*), MUNTER (*nein*), MURARO (*no*), MUSSNER (*nein*), ODORIZZI (*no*), PAHL (*nein*), PALLAORO (*non presente*), PARDELLER (*nein*), PAROLARI (*no*), PINTER (*no*), PÖDER (*ja*), SAURER (*nein*), SESSI (*no*), STIRNER BRANTSCH (*nein*), STOCKER (*nein*), THALER (*nein*), THALER ZELGER (*nein*), THEINER (*nein*), TURELLA (*no*), UNTERBERGER (*nein*), URZÌ (*sì*), VIGANÒ (*no*), VIOLA (*sì*), WIDMANN (*nein*), ZORZI (*no*), AMISTADI (*no*), ANDREOTTI (*sì*), BARBACOVI (*no*), BASSETTI (*no*), BAUMGARTNER (*nein*), BERGER (*nein*), BERTOLINI (*sì*), BEZZI (*no*), BIANCOFIORE (*sì*), BOMBarda (*non presente*), BONDI (*non presente*), CARLI (*sì*), CASAGRANDE (*no*), CATALANO (*non presente*), CHIOCCHETTI (*no*), CIGOLLA (*no*), COGO (*non presente*), de ECCHER (*sì*), DELLADIO (*sì*), DELLAi (*non presente*), DELLO SBARBA (*sì*), DENICOLÒ (*nein*), DEPAOLI (*no*), DIVINA (*sì*),

DURNWALDER (*nein*), FRICK (*non presente*), GHIRARDINI (*no*), GIOVANAZZI (*non presente*), GNECCHI (*no*), HEISS (*ja*), HOLZMANN (*non presente*), KASSLATTER MUR (*nein*), KLOTZ (*ja*), KURY (*ja*), LADURNER (*nein*), LAIMER (*non presente*), LAMPRECHT (*nein*), LEITNER (*ja*), LENZI (*no*), LUNELLI (*no*), MAGNANI (*no*), MAIR (*ja*), MALOSSINI (*sì*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	60
voti favorevoli	20
voti contrari	40

Il Consiglio non approva.

Art. 53
(Potestà regolamentare della Regione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana uno o più regolamenti per l'esecuzione della medesima.

2. Le norme regolamentari relative alla contabilità si adeguano all'esigenza di autonomia normativa delle aziende, secondo quanto stabilito dall'articolo 40.

3. Ai fini della presente legge, per "regolamento regionale" si intendono i regolamenti emanati ai sensi del comma 1.

PAHL:

Art. 53
(Verordnungsgewalt der Region)

1. Innerhalb sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlässt der Präsident der Region auf der Grundlage eines Beschlusses des Regionalausschusses eine oder mehrere Verordnungen für die Durchführung des Gesetzes.

2. Die Verordnungsbestimmungen betreffend das Rechnungswesen müssen der den Betrieben gemäß Art. 40 zuerkannten Autonomie in Bezug auf den Erlass von Bestimmungen Rechnung tragen.

3. Für die Zwecke dieses Gesetzes gelten als "regionale Verordnung" die im Sinne des Absatzes 1 erlassenen Verordnungen.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 1042, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Gli importi previsti al Titolo IV possono essere annualmente aggiornati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della media della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevati nelle due Province autonome.".

PAHL: Änderungsantrag zu Art. 53: In Art. 53 wird nach Absatz 3 folgender Absatz eingefügt: „3-bis. Die Beträge gemäß dem IV. Titel können jährlich mit

Beschluss der Regionalregierung auf der Grundlage der durchschnittlichen Änderung des Indexes der Verbraucherpreise für Haushalte von Arbeitern und Angestellten, der in den beiden autonomen Provinzen erhoben wird, aufgewertet werden.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 53 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 53 è approvato.

Passiamo all'art. 54.

Art. 54
(Tempi di applicazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità definito dalla presente legge e dal regolamento regionale, prevedendo in particolare che l'applicazione del sistema sia contestuale per tutte le aziende di cui all'articolo 48 e che per un periodo transitorio si continui a tenere anche la contabilità finanziaria.

2. Con la medesima deliberazione sono stabiliti i tempi di applicazione del sistema di contabilità alle aziende iscritte nel registro all'esito delle procedure di cui all'articolo 50.

2-bis. I revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dell'organo di revisione dell'azienda.

PAHL:

Art. 54
(Anwendungsfristen)

1. Die Fristen für die Anwendung des Systems betreffend das Rechnungswesen der Betriebe laut diesem Gesetz und der regionalen Verordnung werden mit Beschluss des Regionalausschusses festgesetzt, wobei insbesondere vorgesehen wird, dass sämtliche Betriebe laut Artikel 48 das System gleichzeitig anwenden und dass sie in der Übergangszeit auch die Finanzbuchhaltung weiterführen.

2. Mit demselben Beschluss werden außerdem die Fristen für die Anwendung des Buchhaltungssystems der Betriebe festgesetzt, die nach Abschluss der Verfahren laut Artikel 50 in das Betriebsregister eingetragen werden.

2-bis. Der Auftrag der bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes amtierenden Rechnungsprüfer wird bis zur Ernennung des Revisionsorgans des Betriebes verlängert.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 762/24, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Il comma 2-bis dell'articolo 54 è soppresso.

PAHL: Im Artikel 54 wird der Absatz 2-bis gestrichen.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 54 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 54 è approvato.

Passiamo all'art. 55.

Art. 55

(Effetti della cessazione dal servizio)

1. Al personale delle IPAB, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione dell'indennità di fine servizio e del trattamento di fine rapporto, continuano ad applicarsi i criteri previsti rispettivamente per i dipendenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

PAHL:

Art. 55

(Auswirkungen des Ausscheidens vom Dienst)

1. Für das bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Dienst stehende Personal der ÖFWE gelten für die Zwecke der Festlegung der Dienstabfertigung und der Abfertigung weiterhin dieselben Kriterien, die jeweils für die Bediensteten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen angewandt werden.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 1029/12, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: All'articolo 55 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Il personale dipendente da IPAB o da aziende pubbliche di servizi alla persona, che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato può optare, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.”.

PAHL: Im Art. 55 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-bis. Das Personal der ÖFWE oder der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, die in juristische Personen des privaten Rechts umgewandelt werden, kann sich im Sinne der staatlichen Bestimmungen für die Beibehaltung der Eintragung in die Pensionskasse für die Bediensteten der örtlichen Körperschaften entscheiden.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 55 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 55 è approvato.

Passiamo all'art. 56.

Art. 56

(Norme di prima applicazione per i direttori in carica)

1. Il direttore dell'IPAB, in servizio alla data dell'iscrizione dell'ente nel registro delle aziende ai sensi dell'articolo 48₁ comma 4, mantiene l'incarico di direttore dell'azienda fino alla scadenza del mandato del primo consiglio di amministrazione dell'azienda stessa. L'incarico ha durata determinata ai sensi dell'articolo 31 ed è rinnovabile.

DENICOLO':

Art. 56

(Erstanwendung von Bestimmungen betreffend die amtierenden Direktoren)

1. Der Direktor der ÖFWE, der zum Zeitpunkt der Eintragung des Betriebs in das Betriebsregister gemäß Artikel 48 Absatz 4 im Dienst steht, behält den Auftrag als Direktor bis zum Ablauf des Mandats des ersten Verwaltungsrates des Betriebes bei. Der Auftrag ist im Sinne des Artikels 31 befristet und kann erneuert werden.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 762/25, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Al comma 1 dell'articolo 56 la parola "mantiene" è sostituita dalla parola "assume".

DENICOLO': Änderungsantrag Prot. Nr. 762/25, eingereicht von Assessorin Martha Stocker: Im Art. 56 Absatz 1 werden die Worte „behält den Auftrag als Direktor bis zum Ablauf des Mandats des ersten Verwaltungsrates des Betriebes bei“ durch die Worte „übernimmt den Auftrag als Direktor bis zum Ablauf des Mandats des ersten Verwaltungsrates des Betriebes“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 56 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione, 1 voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 56 è approvato.

Passiamo all'emendamento prot. n. 1344, introattivo dell'art. 56 bis, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita:Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

“Art. 56-bis
(Norme transitorie per gli amministratori delle IPAB)

1. La Giunta regionale provvede, entro il termine di cui all'articolo 53, comma 1, a fissare con propria deliberazione i criteri sulla base dei quali le IPAB possono aggiornare i compensi spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione ai sensi della legge regionale 1° agosto 1996, n. 3. I compensi così determinati hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono trovare applicazione, nei confronti degli amministratori delle IPAB, gli articoli 79, commi 3 e 4, 81, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

DENICOLO': Änderungsantrag Prot. Nr. 1344, eingereicht von Assessorin Stocker und anderen:

Nach dem Art. 56 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 56-bis
(Übergangsbestimmungen für die Verwalter der ÖFWE)

1. Binnen der im Artikel 53 Absatz 1 genannten Frist setzt der Regionalausschuss mit Beschluss die Kriterien fest, aufgrund deren die ÖFWE die den Mitgliedern der Verwaltungsräte im Sinne des Regionalgesetzes vom 1. August 1996, Nr. 3 zustehenden Vergütungen aktualisieren können. Die neu festgesetzten Vergütungen gelten ab dem Tag des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes.

2. Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes können die Artikel 79 Absatz 3 und 4, 81, 84, 85 und 86 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 auf die Verwalter der ÖFWE angewandt werden.“.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento introattivo dell'art. 56 bis è approvato.

Passiamo all'art. 57.

Art. 57
(Norma finanziaria)

1. L'applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Al finanziamento degli articoli 24 e 25 si provvede, per l'esercizio 2004, mediante le somme stanziate sul capitolo 1950 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio 2004.

3. Al finanziamento dell'articolo 23 si provvede, per l'esercizio 2004, mediante le somme stanziate sul capitolo 1955 dello stato di previsione della spesa relativo all'esercizio 2004.

4. All'onere relativo agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge

regionale 9 maggio 1991, n. 10 concernente “Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione”.

PAHL:

Art. 57
(Finanzbestimmung)

1. Die Anwendung dieses Gesetzes zieht keine weiteren Ausgaben zu Lasten des Regionalhaushaltes nach sich.

2. Die Gesamtausgabe für die Durchführung der Artikel 24 und 25 wird in Bezug auf das Haushaltsjahr 2004 durch die im Ausgabenkapitel 1950 des entsprechenden Haushaltvoranschlags 2004 zur Verfügung gestellten Beträge gedeckt.

3. Die Ausgabe für die Durchführung des Artikels 23 wird in Bezug auf das Haushaltsjahr 2004 durch die im Ausgabenkapitel 1955 des entsprechenden Haushaltvoranschlags 2004 zur Verfügung gestellten Beträge gedeckt.

4. Die auf die darauf folgenden Haushaltjahre entfallenden Ausgaben werden auf der Grundlage des Haushaltsgesetzes im Sinne des Artikels 7 und in den Grenzen laut Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 1991, Nr. 10 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region“ gedeckt.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 762/26, prima firmataria l'assessora Stocker, che recita: Ai commi 2 e 3 dell'articolo 57 le parole “esercizio 2004” sono sostituite dalle parole “esercizio 2005”.

PAHL: Im Art. 57 Abs. 2 und 3 werden die Worte “Haushaltsjahr 2004” bzw. „Haushaltvoranschlag 2004“ durch die Worte „Haushaltsjahr 2005“ bzw. „Haushaltvoranschläge 2005“ ersetzt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Ci sono interventi sull'art. 57 come emendato? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 9 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 57 è approvato.

Passiamo all'art. 58.

Art. 58
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 26 agosto 1988, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la legge regionale 1° agosto 1996, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) i commi 26, 27, 28, 29 e 37 dell'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;
- d) ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

PAHL:

Art. 58
(Abschaffung von Bestimmungen)

1. Nachstehende Bestimmungen werden abgeschafft:

- a) das Regionalgesetz vom 26. August 1988, Nr. 20 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;
- b) das Regionalgesetz vom 1. August 1996, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen;
- c) die Absätze 26, 27, 28, 29 und 37 des Artikels 19 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10;
- d) alle weiteren mit diesem Gesetz in Widerspruch stehenden Bestimmungen.

PRESIDENTE: Do lettura dell'emendamento prot. n. 425/23, a firma del cons. Catalano, che recita: L'articolo 58 è abrogato.

PAHL: Artikel 58 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Ci sono interventi sull'art. 58? Se non ci sono interventi lo pongo in votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 58 è approvato.

Ci sono interventi in dichiarazione di voto?

Ha chiesto di intervenire la cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Danke, Herr Präsident! Ganz kurz, um zu klären und klarzustellen, dass wir diesem Gesetzentwurf so nicht zustimmen können. Viele Knackpunkte, die wir in der Generaldebatte aufgeworfen haben und wo wir gehofft haben, dass es im Laufe der Diskussion Verbesserungen geben könnte, sind leider nicht gelöst worden. Ich wiederhole noch einmal die problematischen Punkte aus unserer Sicht: Ich stelle zuerst einmal fest, dass wir sehr wohl dafür waren, den Wildwuchs, den wir auf regionaler Ebene bezüglich der ÖFWE festgestellt haben, zu regeln und somit ist unser Zugang ein positiver. Allerdings anderen problematischen Vorschlägen können wir nicht zustimmen.

Wo waren die Knackpunkte? Das, was heute von mir bereits bei den Artikeln 46 und 48 gesagt worden ist, ist natürlich einer der wesentlichen Punkte, nämlich das zum Teil widersprüchliche und nicht koordinierte Vorgehen zwischen Land und Region, diese Doppelgleisigkeit, dieser Verweis auch auf Landesreglements bezüglich der politischer Prioritäten, bezüglich der Notwendigkeit, Qualitätsstandards festzulegen, die aus unserer Sicht die Voraussetzung gewesen wären, dass Betriebe auch privatrechtlich strukturiert

und organisiert werden können. Dieses Defizit möchte ich noch einmal an den Anfang unserer Kritik stellen. Aus unserer Sicht ist es wesentlich, dass die Definition der Qualitätsstandards bei der öffentlichen Hand bleibt, um sicherzustellen, dass die Qualität der Betriebe nicht sinkt.

Ein weiteres großes Problem ist mit diesem Gesetzentwurf nicht angegangen worden. Es ist ein Problem, mit dem wir vor allem in Südtirol zu kämpfen haben, nämlich die Frage des Personalmangels und auf diese Frage hat man mit diesem Gesetzentwurf keine Antwort gegeben. Wir wissen, dass in Südtirol aufgrund des Personalmangels ein großer Teil des Personals nur befristet angestellt werden kann. Es handelt sich um Nicht-EU-Bürger, es handelt sich aber auch um EU-Bürger, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, die wir in Südtirol haben, nämlich die Zweisprachigkeit in Form eines Nachweises und auch die Proporzbestimmungen. Es wäre aus unserer Sicht ganz wesentlich gewesen, dieses Problem endlich anzugehen, mit dem unsere Einrichtungen sei es im sanitären Bereich, aber vor allem im sozialen Bereich tagtäglich zu kämpfen haben. Aber es hat der politische Mut gefehlt, hier wirklich neue Zugangsvoraussetzungen zu schaffen, auf dass jene Menschen, die heute diesen Dienst aufrecht erhalten, tatsächlich auch in die Lage versetzt werden, ein geregeltes Arbeitsverhältnis einzugehen. Man hat einerseits diesen ideologischen Zugang beibehalten. Zugangsvoraussetzungen sind also die Erfüllung des Proporz und des Zweisprachigkeitsnachweises, obwohl man genau weiß, dass diese Zugangsbedingungen nicht mehr der Realität entsprechen, weil ein Großteil der Bediensteten und der prekär Angestellten diese Bedingungen nie erfüllen kann. Man hat also beschlossen, dass diese Situation für die Zukunft weitergeführt wird, obwohl andererseits die Politik und vor allem die Verwaltungsräte der Altersheime täglich vor die Notwendigkeit gestellt werden, diese Regeln zu umgehen. Wir wissen, wie man auf dieses Problem antwortet. Man antwortet darauf, dass ganze Betriebe ausgegliedert werden, an Genossenschaften übertragen werden und wir wissen auch, dass diese Genossenschaften tatsächlich auch große Probleme mit sich gebracht haben. Damit bringt dieser Ausweg oder Umweg mit sich, dass dann tatsächlich die Mehrsprachigkeit und die Zweisprachigkeit überhaupt keine Rolle mehr spielt bzw. die Sprachkenntnis nicht gewährleistet ist, auch nicht das, was in der Kommunikation mit den Patienten, mit den Anvertrauten notwendig ist. Wir bedauern, dass hier der politische Mut gefehlt hat, endlich dieses Problem anzugehen, von dem auch Assessorin Stocker in der Diskussion gesagt hat, dass sie unsere Bedenken und unsere Sorgen in diesem Bereich teilt, aber der nächste Schritt, auch die Gesetze so zu machen, dass dieses Problem angegangen werden kann, ist nicht gemacht worden.

Damit haben wir eine Neuordnung der Altersheime, die nicht den reellen Bedürfnissen entspricht, eine Neuordnung, die im Grunde nichts anderes tut, als einerseits die Tür zur Privatisierung zu öffnen, aber andererseits doch nicht die Voraussetzungen schafft, dass die Altersheime in Zukunft den Bedürfnissen der Personen entsprechend arbeiten können. Schade um die verpasste Gelegenheit und wir werden weiterhin versuchen, auf diese Problematik aufmerksam zu machen, da sie in Südtirol eine ganz wichtige Problematik ist und wir annehmen, dass die Problematik nicht irgendwie ganz alleine verschwindet, sondern ganz im Gegenteil, dass dieses Problem mit jedem Jahr zunimmt, zumal ja auch die Betreuungsfälle zunehmen. Deshalb ist

es ganz dringend, dass wir diese Sache endlich angehen und versuchen, einigermaßen im Konsens mit dem Autonomiestatut eine Lösung zu finden, um die echten Bedürfnisse der Menschen auch zu befriedigen.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

de ECCHER: Egregio Presidente, in seguito del lungo lavoro che ha accompagnato l'esame dell'articolato, reputo opportuno presentare alcune riflessioni, che siano anche di supporto e giustificazione per quanto riguarda la mia scelta di voto.

In primo luogo un punto lascia notevoli perplessità ed è quello della diversificazione che si è realizzata tra le due Province. Qui emerge in maniera palese, da una parte, una posizione subalterna del centrosinistra della Provincia di Trento e dall'altra parte un interesse esclusivo per quanto concerne la posizione della SVP che mira a soddisfare le proprie richieste in ambito provinciale e poi lascia che tutto possa accadere per quanto concerne invece la Provincia di Trento.

Rimane poi aperta la questione dell'emendamento che la Commissione aveva approvato, in relazione all'art. 27, che è stato poi disatteso in sede consiliare. Questo testimonia di come i consiglieri, nel momento in cui il controllo non è così immediato e diretto ed appaiano delle proposte sulle quali non arriva in tempo la disposizione di partito, operino in un certo modo, salvo poi ricredersi nel momento in cui interviene invece la logica complessiva, arrivano le disposizioni e ci si deve adeguare.

L'espressione "libero da vincoli di mandato" che accompagna l'attività dei consiglieri, rimane evidentemente un auspicio. Ne avremo delle conseguenze significative per quanto concerne la qualità del servizio, il personale straniero non è sicuramente all'altezza, nell'ottica di qualche risparmio si è sacrificata la qualità del servizio che andremo a perdere. Qualche segnale su questo piano lo abbiamo già realizzato, laddove sono state attivate le cooperative, che sono servite fino ad oggi a far passare del denaro verso soggetti amici, salvo poi legalizzare forme di sfruttamento lavorativo per quanto concerne i cosiddetti soci. Questa è la realtà della cooperazione in questi ambiti in questo settore.

Un'ultima riflessione per quanto riguarda i rappresentanti dell'UPIPA, che probabilmente reputandosi i padri di questa legge, addirittura in alcuni passaggi pareva che fossero gli estensori materiali, ebbene hanno dovuto un po' ricredersi, perché il mondo della politica è più articolato e complesso di quanto potessero pensare.

In sintesi il disegno di legge va a rispondere ad un'esigenza che a livello nazionale è stata sostanzialmente sottoposta all'attenzione dei Consigli regionali, quindi nel caso nostro era necessario sicuramente intervenire, vi sono però alcune scelte che non sono assolutamente definite comprensibili, in quanto demandano a regolamenti di cui poco allo Stato è dato di conoscere e per altri versi vi sono altre scelte che non sono assolutamente condivisibili.

Sulla base di questo ragionamento il mio voto sarà assolutamente contrario.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lenzi. Ne ha facoltà.

LENZI: Egregio Presidente, colleghi e colleghi, questa legge di riforma delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza che andremo ad approvare è una legge importante e necessaria che andrà a modernizzare un settore fondamentale nell'ambito dei servizi alla persona.

È una legge di grande interesse e dai numeri ragguardevoli: basti pensare che le IPAB nel Trentino sono in tutto 60, di cui 42 gestiscono, oltre ad altri servizi socio assistenziali (Case di Soggiorno, Centri diurni, Servizio pasti a domicilio, Centro servizi, Alloggi protetti, ecc.), anche Residenze Sanitarie e Assistenziali con una disponibilità di oltre 4100 posti letto, per la fornitura di circa 1.500.000 giornate di ospitalità all'anno e circa 4000 operatori tra dipendenti e convenzionati.

Si tratta di un sistema, quello delle IPAB, che interessa e coinvolge più di 8000 famiglie trentine e che in prospettiva assumerà sempre maggiore centralità, se consideriamo la dispersione residenziale, l'indebolimento delle reti familiari e il progressivo invecchiamento della popolazione.

In tale contesto, la dislocazione strategica delle IPAB-RSA in tutte le vallate e le zone del Trentino, assume una valenza fondamentale per garantire la diffusione omogenea sul territorio delle prestazioni a carattere socio assistenziale e socio sanitario.

Le IPAB hanno in larga misura, un'origine locale, correlata alla percezione dei bisogni ed alla necessità di una risposta autonoma attivata per solidarietà con risorse locali e fortemente radicata al territorio di cui è espressione. Infatti, moltissime RSA hanno una lunga storia alle spalle, nascono da donazioni di famiglie benestanti del luogo o sono state fondate, e per lungo tempo gestite, da ordini religiosi.

Sono comunque strutture configurate in modo che la storia personale, gli interessi, la rete degli affetti degli ospiti, non vengano cancellati, ma valorizzati e sostenuti pur nella difficoltà dell'abbandono della propria casa e della perdita della propria autonomia.

Inizialmente le IPAB sono state regolamentate per legge; prima con la Legge 6072 del 1890, nota come Legge Crispi, applicata dopo gli anni 20 alle province di Trento e di Bolzano, poi più recentemente dalla Legge regionale 3 del 96, che andremo a riformare oggi con l'approvazione di questa legge.

Non potevamo permettere che le IPAB operassero sulla base di un vecchio impianto normativo con statuti ormai vecchi e inadeguati, ma era necessario intervenire ed anche con urgenza. Tant'è che la Commissione legislativa, da me presieduta, che si è occupata di questa legge, ha operato in maniera davvero seria, puntuale, veloce e forse, se non ci fosse stata tutta questa urgenza e questa aspettativa, avremmo potuto approfondire meglio certi aspetti. Colgo qui l'occasione per ringraziare tutti i membri della seconda Commissione e quanti vi hanno collaborato apportando il loro contributo; e ringrazio ovviamente l'assessore Marta Stocker per tutta l'attività svolta e per aver creduto nella necessità di questa riforma.

Tra l'altro questa legge risulta anche essenziale perché recepisce le innovazioni che sono state introdotte a livello nazionale dalla Legge 328 del novembre 2000 e dal relativo decreto legislativo di attuazione del 2001 e ci mette quindi in regola con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Ma vorrei tornare a quanto dicevo poco fa sull'origine locale delle IPAB, che sono nate dal volontariato, dalla solidarietà, da vere e proprie donazioni; ecco perché quasi ovunque sul nostro territorio esse dispongono di patrimoni edilizi definiti indisponibili, cioè vincolati all'esercizio delle attività assistenziali o sanitarie, che non possono comunque essere fatti oggetto di speculazione. In taluni casi le IPAB hanno anche la proprietà di fondi agricoli o di complessi edilizi, i cui proventi della gestione sono investiti nell'assistenza a favore dei soggetti beneficiari dei lasciti. Il patrimonio edilizio vincolato alle attività istituzionali, a differenza di altre situazioni regionali, è ovunque in ottime condizioni di uso, adeguato alla normativa provinciale e dotato di attrezzature ed apparecchiature conformi ai bisogni delle persone non autosufficienti, anche grazie ad una attenta politica di manutenzione, ammodernamento e sviluppo perseguita dagli amministratori in concerto con la Provincia Autonoma di Trento che annualmente, insieme con la Provincia autonoma di Bolzano, riceve copiosi finanziamenti dalla Regione. Infatti, anche nell'ultimo bilancio regionale al capitolo 2050 le spese per finanziamenti di opere ed interventi per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'arredamento di immobili di proprietà delle IPAB, dei Comuni e delle Comunità comprensoriali, destinati all'esercizio di attività assistenziali sono state aumentate a ben 45.000.000 di Euro.

Ma ciò che dobbiamo qui ricordare e valorizzare - ed è proprio quello che ciascuna IPAB fa all'interno della propria struttura - è senz'altro il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) ed il personale di assistenza (OSA e OSS) sia dipendente che convenzionato. Personale che con grande professionalità, motivazione e dedizione svolge un servizio soprattutto a favore delle persone non autosufficienti in regime residenziale, oltre che semi residenziale, con un impegno di 24 ore su 24 per tutta la durata della permanenza, curando con attenzione le relazioni e la qualità della vita degli utenti che di fatto risiedono nelle strutture. Tanto il personale dipendente quanto quello convenzionato è ammesso a frequentare periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento, per essere sempre all'altezza dei compiti di cura e assistenza che oggi, come dicevo prima, sono prevalentemente rivolti alle persone non autosufficienti.

Ma le IPAB e qui parliamo in particolare delle RSA, valorizzano anche la partecipazione e la collaborazione degli ospiti stessi, dei loro familiari e del volontariato, per creare condizioni di apprezzamento delle residenzialità e per facilitare il superamento del trauma della perdita della propria autonomia e del distacco dalla propria casa nonché dai propri familiari.

Tutto questo è possibile anche grazie alle capacità imprenditoriali, gestionali ed amministrative dei Consigli di Amministrazione che, nominati sulla base di esperienze professionali specifiche, sono formati da persone qualificate e decisamente motivate. Saranno proprio gli amministratori, con questa nuova legge, a dover prima di tutto dare prova di capacità imprenditoriale; essi avranno modo, già a partire dalla revisione dello statuto, di operare scelte nuove, le più opportune per la propria realtà, di raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione economico-amministrativa offrendo servizi di alta qualità come è nelle aspettative degli utenti.

Per tutti questi motivi che meritavano di essere citati, i servizi forniti dalle nostre IPAB sono oggi all'avanguardia in Italia ed in Europa per

disponibilità di posti in rapporto alla popolazione, per l'intensità e la qualità dell'assistenza, per la diffusione strategica sul territorio e la qualità delle strutture, tanto da destare l'ammirazione e oserei dire l'invidia delle delegazioni straniere che si sono avvicendate presso le nostre strutture durante gli scambi promossi all'interno dei progetti di integrazione europea.

Questa nuova Legge dunque che andiamo ad approvare renderà le IPAB delle vere e proprie Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, dando loro nuove possibilità operative e gestionali quali soggetti gestori di servizi, e valorizzando il patrimonio di risorse economiche, umane e strutturali accumulato in oltre cento anni di attività al servizio dei bisogni delle comunità locali. È una riforma, che nello specifico della Provincia di Trento, è da leggere e valutare anche in prospettiva futura in quanto, opportunamente raccordata alle riforme istituzionali e del welfare provinciale, consentirà di estendere, rendendolo più certo e coerente con i bisogni, il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, e di migliorare l'efficacia e la qualità con cui detti servizi saranno erogati.

Concludendo, dichiaro il voto favorevole e convinto del gruppo della Margherita di Trento. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Barbacovi. Ne ha facoltà.

BARBACOVI: Grazie, Presidente. Colleghi, noi ci apprestiamo a votare una legge importante che risponde, anche per la nostra regione, agli obiettivi di riorganizzazione e razionalizzazione del comparto dell'assistenza, previsto dalla legge 328, più volte citata in quest'aula, la legge Turco. Legge che alcuni colleghi, mi riferisco al collega Viola in particolare, ha più volte citato durante il dibattito su questa proposta di legge, al fine di evidenziare, a suo dire, una contraddizione tra la legge nazionale e quanto invece ci appresteremo noi a fare votando questo disegno di legge, presentato dall'assessora Stocker.

Il collega Viola ha lamentato in più occasioni un'eccessiva rigidità rispetto alla nostra proposta, la proposta che è al voto in quest'aula, rispetto alla legge nazionale che ingesserebbe il comparto, riducendo le potenzialità, le possibilità che eventuali precisazioni potrebbero portare.

A me pare un po' una forzatura, questa è una lettura eccessiva della legge nazionale; l'art. 10 della legge nazionale, che ricordo è una legge importante, è una legge di comparto che riordina la materia dell'assistenza, ma non solo, in più parti della legge 328 sta scritto che a livello territoriale si dovrà lavorare sempre più, non solo a riorganizzare il comparto dell'assistenza, ma ad integrarlo sempre più nel comparto anche della sanità, perché i limiti tra assistenza e sanità, in moltissimi casi sono molto sfumati, si compenetranano tra di loro.

L'art. 10 della legge nazionale dà certo la possibilità e la facoltà di privatizzazione, ma lo reputo un fatto assolutamente straordinario, non è l'ordinarietà nella legge Turco questa ipotesi, solo nei casi particolari viene ipotizzata questa possibilità. Quindi non vedo francamente questa contraddizione.

Vi è stata un'osservazione rispetto alle posizioni del gruppo politico che rappresento di eccessiva ideologizzazione rispetto a questo tema, di contrarietà per certi versi ideologica rispetto ad ipotesi di privatizzazione,

citando anche altri compatti che in provincia di Trento sono stati modificati nella loro fisionomia.

Vorrei fare brevemente alcune puntualizzazioni su questo, perché non ritengo affatto che centri l'ideologia, questo non è un problema ideologico, personalmente sono convinto che alcuni diritti costituzionali, mi riferisco in particolare al diritto costituzionale alla salute dei cittadini, senza esclusione alcuna di condizione, di censio, di razza, di etnia e quant'altro, così come la nostra Costituzione prevede, possa essere garantita meglio in ambito pubblico che non privato, ma non per un problema ideologico, per un problema oggettivo, perché è così nei fatti, è così nella realtà dove esistono strutture sanitarie forti. Non è ideologia, basta girare l'Italia per comprenderlo, ma non solo l'Italia, basta interessarsi un po' di più di quello che accade nel mondo occidentale, ad esempio.

Le analisi sullo stato di salute dei cittadini e delle popolazioni, che sono fatte da autorevoli centri di studio epidemiologico e centri di ricerche in economia sanitaria ed in questo sono fortemente avanti e producono risultati di altissima qualità ed alcuni istituti anche italiani, mi riferisco alla Bocconi ad esempio, dimostrano questi studi che i più elevati livelli di benessere sanitario sono presenti nei paesi che hanno costruito un sistema sanitario pubblico e tra questi l'Italia nei primissimi posti, in assoluto. Vicino a questa c'è il Canada, vi sono altre realtà, paragoniamo il Canada con Stati Uniti d'America, non c'entra nulla l'ideologia, il Canada ha una struttura pubblica, gli Stati Uniti d'America hanno una struttura privatistica. Il livello di salute della popolazione canadese è molto migliore di quello della popolazione americana.

Fatte le debite distinzioni, ciò vale anche per il comparto dell'assistenza, i cui livelli qualitativi sono riconosciuti nella nostra regione come importanti ed elevati, ma il paragone con la sanità diventa particolarmente pregnante quando parliamo di ex case di riposo, di IPAB, in Trentino RSA ed ora aziende sanitarie di servizi alla persona, che hanno una loro storia importante, legata alle comunità locali, ma vi è una storia della realtà epidemiologica locale, dei bisogni dei cittadini, degli utenti di questi servizi che la avvicina sempre di più a strutture ad alto contenuto sanitario, non sono i vecchi cronicari di una volta, sono strutture che hanno al loro interno componenti certamente assistenziali, ma forti componenti sanitarie.

Questa è la sostanza della posizione che noi abbiamo assunto di ritenere importante, perché questo è stato l'accordo che abbiamo raggiunto all'interno di questa maggioranza, che in particolare nella nostra provincia, che ha fatto un passo specifico, trasformando le proprie IPAB in RSA con la legge n. 6, riconoscendo questi contenuti sanitari nuovi ed aggiuntivi rispetto al passato, ecco che per queste, viste queste motivazioni, non vi fosse possibilità di privatizzazione.

Questo è il senso della nostra azione e del sostegno a questa legge.

Due parole le devo anche brevemente riferire ad un intervento che il collega de Eccher ha fatto durante questo dibattito, non voglio aprire una polemica con il collega, ci mancherebbe, era solo per dare il senso ad alcune posizioni assunte nel dibattito di questa legge, laddove il collega aveva ritenuto di definirmi – non ne sono offeso per questo ovviamente – come un lobbista della professione medica, perché avrei difeso gli interessi della professione medica, rispetto possibili concorrenze esterne.

Non era questa la sostanza del mio intervento su questo tema, se non quello di dire, con l'emendamento all'art. 2, di collegare di più l'assistenza sanitaria che si attiva all'interno di queste strutture con il sistema sanitario provinciale nostro, in modo che non vi sia più la separatezza che c'è ora, ma mi via una maggiore integrazione.

È evidente che questo non esclude nessuno, ma propone un modello nuovo di organizzazione della assistenza sanitaria all'interno di queste nostre future aziende pubbliche di servizi alla persona.

Questo era il senso dell'emendamento che all'inizio della discussione avevo presentato ed è stato accolto dall'aula.

Quindi ribadisco la soddisfazione del mio gruppo per la positiva conclusione del confronto su questa legge e degli accordi che siamo riusciti a costruire attorno alla proposta di legge dell'assessora Stocker ed annuncio il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa ed i lavori riprendono alle ore 15.00.

Comunico che alle ore 14.55 ci sarà la riunione della conferenza dei Capigruppo.

(ore 12.57)

(ore 15.23)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGNANI

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

PINTER: (*segretario*):(*fa l'appello nominale*)
(Sekretär):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.

Comunico che la riunione dei Capigruppo ha deciso di sospendere la seduta dopo l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno e rinviando l'ordine del giorno già presentato alla prossima seduta del Consiglio regionale di ottobre.

In dichiarazione di voto ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

VIOLA: Grazie, Presidente. In Commissione, come minoranze in particolare, l'atteggiamento espresso dal gruppo di cui faccio parte è stato un atteggiamento comunque abbastanza positivo, che si è espresso con un'astensione, perché come emerge dalla relazione la proposta uscita dalla Commissione manteneva pressoché inalterato l'impianto complessivo delineato dalla riforma nazionale, che è quella della legge 328 del 2000. Legge che parla della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali, che ricordo è stata fatta nel 2000 dall'allora governo di centrosinistra, peraltro con un voto che è andato ben oltre quello dell'allora maggioranza, perché dettava dei principi, delle situazioni, anche una revisione

dei ruoli, dei soggetti chiamati a questo sistema integrato di interventi ai servizi sociali, che oggettivamente è del tutto innovativo, interessante nel contesto nazionale.

Anche nella scala gerarchica delle priorità, l'argomento di cui trattiamo, che è il riordino delle cosiddette IPAB, è l'art. 10, ma i primi articoli parlano di programmazione di interventi, di sistema di finanziamento, di ruolo del terzo settore, ruolo dello Stato, della Provincia, dei Comuni, c'è un'architettura chiara di soggetti che vengono chiamati all'erogazione di questo sistema integrato di servizi. Poi tra l'altro vi era anche l'altro argomento che non va sotaciuto, che è quello della separazione del potere politico delle funzioni di gestione tra Consiglio e dirigenza, quindi apice dei dipendenti di queste realtà. Peraltro sull'applicazione della 421, del decreto legislativo 29 siamo arrivati buoni ultimi, nonostante la nostra autonomia.

Detto questo e detto del perché a suo tempo ci fu un atteggiamento che sfociò in un voto di astensione in Commissione, purtroppo l'aula ha cambiato notevolmente il testo che è uscito dalla Commissione e non l'ha certamente cambiato in meglio.

L'autonomia di cui la Regione è dotata è servita in questo caso per stringere le maglie di una legge di riforma a livello nazionale, che è la legge 328 già citata. Questo bisogna dirlo, capisco che il cons. Barbacovi giustamente difenda i suoi emendamenti, però oggettivamente la legge che stiamo affrontando e rispetto alla quale siamo in dichiarazione di voto finale, è una compressione degli spazi di autonomia, di revisione dei ruoli, di valorizzazione di questi soggetti che la 328 poneva.

A me spiace dover contrastare il cons. Barbacovi, però basta leggere integralmente l'art. 10 della legge 328.

Su questo va anche detto un'altra cosa, che parlare di sistema integrato, questo fa parte anche della relazione fatta in aula dall'allora proponente Ministro Turco, dice di un sistema in cui non c'è un problema di priorità di soggetti, c'è un problema semmai, in base a determinati criteri, a determinati parametri, a determinati requisiti che i vari soggetti che concorrono a questo sistema devono avere ed è tutta la discussione fatta prima sull'emendamento all'art. 49, comma 4, evidentemente fatti salvi determinati parametri di requisiti qualitativi di erogazione del servizio, una volta fatto questo si partecipa ad un sistema integrato di servizi.

Ora quello che ci troviamo di fronte con i vari emendamenti che sono andati avanti tra luglio ed oggi è una restrizione complessiva dell'autonomia, dei soggetti, dell'autonomia delle IPAB che sono andati ad essere trasformati in altri soggetti, ma oggettivamente le due Giunte provinciali, prima ancora che la Giunta regionale che in questo caso ha poca voce in capitolo, si vedono titolari di un potere assoluto, per quanto riguarda le modalità di trasformazione delle IPAB e quindi anche nel verificare i presupposti se rimanere pubblico o viceversa trasformarsi in privato.

Questo bisogna proprio dircelo. In Commissione era stato respinto un emendamento proposto dal collega Barbacovi, nel quale veniva posto a capo delle aziende sanitarie delle due Province l'attività socio sanitaria delle RSA e questo emendamento fu poi ritirato, perché oggettivamente se a questi soggetti gli si toglie l'autonomia a livello di cosa decidere del proprio futuro, anche in base alla 328, la quale all'art. 10, comma 2, lettera b) dice

espressamente: *prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni, in fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali.*

Qua il termine privatizzazione viene espresso in modo esplicito ed è la legge nazionale, non sto parlando ancora della legge regionale.

Stato dicendo che l'emendamento Barbacovi, l'altro aspetto che è l'aspetto socio sanitario, che mi è indifferente, perché ormai con il 90-95% di ospiti delle RSA non autosufficienti, evidentemente l'assistenza sanitaria fondamentale ricondurla in capo all'azienda risponde sì ad un requisito di organicità dell'intervento, le cose che giustamente ha detto il cons. Barbacovi, ma dall'altra oggettivamente non va dimenticato che lede ancora una volta l'autonomia dell'ente, perché alla fine si trova a dover gestire un servizio per nome e per conto di altri. L'assistenza sanitaria in una RSA non è appena una questione di contesto, ma è una delle priorità, a livello di servizio, assolute di una RSA.

A questo livello la compartecipazione delle IPAB, altra questione contenuta nella 328, non vuol dire semplicemente che il pubblico, in questo caso le due Province, possano fare ciò che vogliono di questi nuovi soggetti, ma in teoria sarebbero questi nuovi soggetti che compartecipano alla regia complessiva di questo sistema integrato di servizi.

Di tutto questo purtroppo nella versione definitiva che stiamo andando a votare della legge poco si vede e per un verso non posso che ricordare Tommasi di Lampedusa, quando nel Gattopardo disse: si è disposti a cambiare tutto, purché nulla cambi. Oggettivamente applichiamo sì una norma nazionale di riforma, alla quale peraltro siamo chiamati ad adeguarci, ma perché nulla cambi, perché alla fine, pur cambiando in aziende per i servizi alla persona, sostanzialmente rimangono ciò che erano.

Allora se la nostra autonomia serve per essere i conservatori più conservatori d'Italia e non guardiamo neanche cosa accade in Emilia Romagna piuttosto che in Toscana, piuttosto che in Veneto, piuttosto che in Lombardia, perché rendiamoci conto che la Regione, in un contesto nazionale di riferimento, in cui anche altre regioni del centrosinistra, con maggioranze a voi affini, è stata molto più coraggiosa nell'esprimere un sistema integrato, nel quale queste soggettualità possono avere la reale autonomia di cui peraltro sono titolari.

Detto tutto questo, risulta molto difficile confermare l'astensione in Commissione e risulta doveroso annunciare un voto contrario, proprio perché l'autonomia di cui siamo titolari, in questo caso è stata usata non per migliorare o adeguare una norma nazionale al nostro contesto, perché l'autonomia dovrebbe servire anche a questo, ma in questo caso per stringerla e per ridurre la portata di un provvedimento come era quello nazionale, semplicemente a cambiare di poco un contesto che è quello di prima, riducendo l'autonomia di questi soggetti di molto e riportando una titolarità alle due Province ancora più forte di quello che era prima.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

MORANDINI: Grazie, Presidente. Come è noto ai colleghi, la Regione in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha una particolare competenza legislativa, addirittura di tipo primario in materia di ordinamento. Orbene questa competenza, che può apparire di primo acchito limitata a questioni semplicemente ordinamentali, si rivela invece con ricadute importantissime sul cuore del problema, che poi è quello su cui mi sono già intrattenuto alcune volte in quest'aula, con riferimento a questo disegno di legge.

Il cuore del problema è: quale ordinamento noi riteniamo più consono per migliorare la qualità dell'assistenza degli ospiti delle IPAB, questa è la questione.

Allora dovremmo aver pensato, ogni qualvolta si discuteva e si votava un articolo, a questa penalità ed invece devo dire che ahimé, giunti al termine di questa tornata consiliare che vede la discussione temo tra poco l'approvazione del disegno di legge in materia di IPAB, quello che ne deriva è che la ricaduta di questo assetto ordinamentale, che il Consiglio nella sua maggioranza andrà purtroppo ad approvare, è assolutamente negativa sulla qualità dell'assistenza degli ospiti, è fortemente negativa.

Io speravo che in itinere, durante la discussione del disegno di legge ci fosse qualche ripensamento, in questo senso debbo dire tranquillamente che la Commissione legislativa ha lavorato molto meglio della maggioranza di questo Consiglio. Non faccio parte di questa Commissione legislativa, quindi parlo davvero da un punto di vista obiettivo e quindi riconosco ai membri della Commissione legislativa, che non conosco nemmeno, se non nella persona del suo Presidente, riconosco che hanno lavorato in maniera più seria, con riferimento a questa tematica, pensando in particolare alle ricadute che questo assetto ordinamentale, che si è andati a disegnare con il disegno di legge, avrà sulla qualità dell'assistenza degli ospiti.

Ritengo che questa sia una occasione mancata per una reale riforma, questa è una riforma solo sulla carta e vi invito a leggere le norme più importanti di questo provvedimento per avere consapevolezza, per avere conferma in questo.

Mi pare davvero che sia mancato il coraggio di dare una svolta, che vuol dire dare una svolta che tenga presente, valorizzi in modo particolare l'autonomia delle IPAB, perché le norme che man mano sono state licenziate dalla maggioranza di questo Consiglio molto lontane sono in gran parte da questa valorizzazione, anzi debbo dire che proprio negli ultimi articoli alcune norme la comprimono fortemente.

Quindi ha ragione chi dice che la legge nazionale, approvata da un governo di centrosinistra e mi riferisco a questa maggioranza di centrosinistra che nel momento in cui ha la potestà legislativa per declinare, con riferimento all'ambito regionale, non migliora le norme nazionali, ma addirittura le peggiora su certi versanti e le ha peggiorate sul versante dell'autonomia delle IPAB. Per cui convengo sul fatto che è fortemente frustrata la partecipazione delle IPAB su questa materia.

Vorrei far notare ai colleghi che la nostra storia in materia è addirittura anteriore a quella della legge Crispi, Presidente della Commissione, perché molte IPAB sono nate anche prima e sono nate in realtà dove le comunità che popolavano le valli hanno ritenuto importante organizzarsi,

autotassarsi, rinunciare al proprio per mettere insieme realtà che dessero una risposta in termini di qualità, di assistenza proprio ai problemi che tocchiamo da vicino, in particolare quelli relativi all'assistenza agli anziani, ma a suo tempo riguardavano anche categorie di bambini.

Per cui le comunità di valle si erano organizzate e per questo si erano date un proprio statuto, si interrogavano, interloquivano con i comuni della zona, per cui c'era, oltre che un'esperienza profonda, positiva di autonomia, cioè un'autonomia dinamica, c'era proprio il senso di appartenenza ad una comunità nel farsi carico primariamente dei suoi soggetti più deboli. Quindi questa esperienza diceva l'autonomia.

Oggi, alla luce della norma che è ormai in dirittura d'arrivo e che temo verrà licenziata da questo Consiglio, questa autonomia viene fortemente compressa e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario.

Quindi questa legislazione che verrà approvata in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in provincia di Trento ed in provincia di Bolzano è fortemente negativa quanto a ricaduta sulla qualità dell'assistenza degli ospiti. Questo lo dico in particolare.

Allora l'efficacia e l'efficienza che si voleva migliorare è fortemente tarpata, lo dico perché poi alla fine ulteriore ricaduta negativa questo ricadrà sulle rette degli ospiti delle case di riposo. Allorquando i servizi non sono all'altezza, nel senso che non sono aiutati nel migliorare la propria efficacia ed efficienza, allorquando l'autonomia è compressa, come lo è alla luce di questo provvedimento, evidentemente questo ricade in termini negativi anche sulla quantificazione delle rette degli ospiti delle case di riposo.

Quindi spero tanto e faccio un appello, almeno fuori dalla legge, ma nell'esperienza quotidiana, al personale che vi lavora, perché so che grandissima parte di esso vi lavora con motivazione e con un'attenzione anche qualitativa ed umana, spero ed auspico che tutto il personale dia questo apporto, perché questo può portare almeno a migliorare la qualità dell'assistenza, visto che il legislatore non ha fatto la sua parte su questo versante ed anche a non aumentare le rette sulle spalle degli ospiti.

Rappresento poi come dato negativo, proprio riferito alla qualità dell'assistenza, il fatto che è stato bocciato dalla maggioranza di quest'aula un emendamento che andava nella direzione di garantire finalmente un medico costante, presente, un medico proprio dell'IPAB, naturalmente mi riferisco alle IPAB più grandi, eventualmente sulle più piccole potevano andare a scavalco, perché oggi nominato dal consiglio di amministrazione il medico resta comunque alla mercè del consiglio di amministrazione ed invece è importante che sia una figura indipendente ed autonoma.

Le forme potevano essere le più valide, lo prevedeva l'emendamento, o comandato dall'azienda o assunto per selezione dall'IPAB stessa, però questo era importante, ormai sono piccoli ospedali le nostre IPAB, mi riferisco a quelle che ospitano anziani, proprio perché purtroppo la gran parte degli ospiti sono non autosufficienti e quindi lamento questa non approvazione dell'emendamento, che sarebbe andato nel senso dell'approvazione del miglioramento della qualità dell'assistenza. Resto stupito di fronte alla bocciatura dell'emendamento che prevedeva la possibilità per la Giunta di finanziare la diffusione di strumenti informativi, quindi di periodici, di quotidiani, eccetera, per gli ospiti di queste case di riposo.

Naturalmente induce – chiudo Presidente – una diversificazione ulteriore fra le due Province, lo abbiamo visto su altre proposte, che cosa ci sta a fare la Regione, avremmo da chiedere con grande amarezza. E' chiaro che è un altro passaggio che questo disegno di legge dovrà attendere è la riforma del welfare, perché dovrà coordinarsi ed intrecciarsi con questo, vedremo.

Naturalmente la mia dichiarazione di voto è per dichiarare il voto negativo, proprio per questa compressione dell'autonomia in spregio anche alla legislazione nazionale, per questo cattivo esercizio della potestà legislativa regionale in materia.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

LAMPRECHT: Danke, Herr Präsident! Unsere Bevölkerung hat das Glück – und wir hoffen das für jeden -, dass unsere Lebenserwartung steigt und die statistischen Daten sprechen für sich. Die Notwendigkeit, Betreuungseinrichtungen für die Pflege und Betreuung zeitgemäß zu führen, ist eine Herausforderung, mit der wir unmittelbar konfrontiert sind. Ich bin froh, dass der Regionalrat heute dieses Gesetz zur Verabschiedung bringt. Ein Gesetzentwurf, der bereits auf der Rahmengesetzgebung fußt, die bereits in der letzten Legislaturperiode eingebracht wurde, wo es allerdings nicht möglich war, diesen wichtigen Reformgesetzentwurf zur Verabschiedung zu bringen, weil er einige wesentliche Neuerungen mit sich bringt, die auch für eine zeitgemäße Führung unserer Alten- und Pflegeheime wichtig sind. Im Zentrum dieses Gesetzentwurfes steht nicht, wie sich vielfach auch die politische Diskussion abspielte, ob privat oder öffentlich, sondern im Zentrum steht eine zeitgemäße Garantie der Sicherung der Pflege unserer älteren Mitbürger bzw. pflegebedürftigen Personen und auch die geänderten Gegebenheiten in der Führung und in der Ordnung dieser Einrichtungen. Die Möglichkeit der Privatisierung, die eine Möglichkeit darstellt, soll eine Erleichterung in der Führung darstellen, aber privat heißt nicht gleichzeitig Abbau von Pflegeleistung bzw. von Pflegestandards – ganz im Gegenteil. Diese Zweiteilung von den so genannten kleinen Betrieben der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen, die dann mit Regionalverordnung genauer definiert werden, bietet diese Möglichkeit, andererseits für die so genannten größeren Betriebe, dass sie in juristische Personen umgewandelt werden, in juristische Subjekte, öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste. Auch die Trennung der Zuständigkeiten zwischen Zielvorgabe des Verwaltungsrates und die Trennung der Ausführung ist ein wichtiger Grundsatz und die Autonomie, betreffend Satzung und finanzielle Autonomie, wird durch diesen Gesetzentwurf gestärkt. Deshalb bin ich froh, – das Rahmengesetz wurde bereits im Jahre 2000 verabschiedet – dass in dieser Legislatur der Regionalrat ein weiteres wichtiges Reformgesetz zur Verabschiedung bringen kann, um auf die geänderten Gegebenheiten zu reagieren, damit die Pflege- und Altersheime in den beiden autonomen Ländern zeitgemäß geführt werden können und ihnen mehr Autonomie gegeben wird.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen, die an dieser konstruktiven Diskussion teilgenommen haben. In erster Linie bei der zuständigen Regionalassessorin Frau Dr. Martha Stocker mit ihrem ganzen Mitarbeiterstab und auch für die konstruktive Diskussion, die sie auch innerhalb

der politischen Mehrheit ausgetragen hat. Wir haben in diesem Gesetzentwurf zwei unterschiedliche Realitäten, jene des Trentino und von Südtirol zur Kenntnis genommen und der Gesetzentwurf bietet die Möglichkeit, dass in beiden Ländern auf die unterschiedlichen Gegebenheiten eingegangen werden kann.

Ein Dankeschön an alle, die konstruktiv daran teilgenommen haben und ich bin zuversichtlich, dass dieser Gesetzentwurf, diese Reform, die jetzt sicherlich einige Zeit der Umsetzung mit sich bringen wird, auch den gewünschten Erfolg für unsere pflegebedürftigen Mitmenschen bringen wird.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Chiocchetti. Ne ha facoltà.

CHIOCCHETTI: Grazie, Presidente. Colleghe e colleghi, brevemente per sottolineare la bontà di questo disegno di legge che ci apprestiamo a votare e vari sono gli elementi positivi che si possono riscontrare in questa proposta normativa. Ne cito alcuni, ad esempio questo equilibrato modo di recepimento delle innovazioni introdotte a livello nazionale in questa materia, questo modo equilibrato di operare, dettato dal fatto che questa normativa tiene conto in più passaggi della peculiarità e specificità delle IPAB presenti nella nostra Regione e tiene conto delle diverse realtà locali in cui esse si trovano ad operare.

Degna di apprezzamento l'attenzione particolare che è riservata da questa legge all'autonomia statutaria, all'autonomia regolamentare delle singole aziende e questo, a mio avviso, quale sottolineatura della maturità e della marcata capacità di agire e di operare che le nostre aziende hanno raggiunto nel tempo. Apprezzabile poi il recepimento di quel principio ormai di portata generale per l'operare della pubblica amministrazione di separazione dei poteri, separazione del potere politico dalle funzioni di gestione; un principio anche questo recepito da questa legge con intelligenza, recepito con razionalità, laddove, ad esempio, è prevista la possibilità di mettere in campo particolari modelli organizzativi e di gestione, in relazione alle diverse dimensioni dell'azienda, come recita l'art. 2 al comma 4. Non poteva che essere così, per dare effettiva e concreta capacità alle nostre aziende.

In questo senso forse l'esperienza fatta a suo tempo nel legiferare sull'ordinamento dei comuni e nel recepire in maniera così generalizzata quel principio di separazione dei poteri, senza tener conto dei piccoli comuni, forse quell'esperienza che per quell'aspetto è stata negativa per la nostra regione, ha insegnato qualche cosa.

La parte poi relativa all'assunzione del personale, laddove viene lasciata la possibilità alla singola azienda, a fronte di particolari esigenze temporanee di servizio, di prevedere nel proprio regolamento delle particolari modalità di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato, particolari modalità di selezione.

Questo, ancora una volta, nell'ottica di rendere snello, efficiente ed efficace l'operare della singola azienda.

Importante e irrinunciabile poi, dal mio punto di vista, nell'ambito di requisiti per l'accesso all'impiego la conoscenza delle lingua tedesca o ladina, a seconda delle località in cui si trovano le aziende. La possibilità per l'ospite, generalmente anziano ed in condizioni disagiate di potersi esprimere con gli operatori nella lingua da sempre parlata nella propria vita, costituisce senza

dubbio, come è emerso nel dibattito in aula prima dell'estate, un motivo di aiuto ed una sorta di condizione psicologia favorevole nella situazione di bisogno e di disagio, individuale in cui l'ospite si trova.

Degna di attenzione e sottolineatura ritengo poi la scelta di favorire la collaborazione tra familiari ed ospiti ed associazioni di volontariato. Specialmente quest'ultimo aspetto è estremamente significativo, proprio a sottolineare l'importanza dell'operato di chi volontariamente opera in favore degli ospiti dell'azienda, un operare sentito, onesto, efficace, convinto, proprio perché fatto con la convinzione dell'importanza di spendere le proprie energie per tale tipo di attività.

Dunque è opportuna la possibilità prevista per le aziende di sostenere specifici progetti ed attività delle organizzazioni di volontariato che vogliono spendersi in questo settore. Di qui l'auspicio e l'invito all'assessore competente a tenere in massima considerazione, nell'emanare criteri e norme per regolamentare i rapporti tra aziende ed organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 38, la necessità di far sì che queste organizzazioni non abbiano troppi vincoli, lacci o inutili appesantimenti burocratici nel rapportarsi con l'azienda e possano con rapidità e velocità porre in essere azioni di collaborazione e coinvolgimento dei familiari nello svolgimento delle attività al servizio dell'azienda.

Dunque, per tacere di altri aspetti molto importanti, una normativa nel complesso ricca di novità, di istituti nuovi e di stimoli che vanno, a mio avviso, con decisione nel senso di un accrescimento, un rafforzamento dei già ottimi livelli dei servizi offerti alla persona dalle nostre aziende, aziende che possiamo a buon diritto considerare il vanto di queste nostre province, aziende guardate con attenzione e ammirazione dall'esterno della nostra regione.

Tutto ciò grazie all'operato serio, impegnato e professionale di quanti prestano la loro opera all'interno di queste aziende.

Una normativa dunque, questa che stiamo approvando e che va approvata e forse poteva essere approvata, con un lievissimo sforzo, prima di oggi, per consentire agli operatori di tradurre in pratica, con rapidità, i molti elementi positivi di novità che essa contiene.

Per tutto questo il mio voto è assolutamente favorevole. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA: Grazie, Presidente. Colleghi, più volte mi sono chiesto se ha ancora senso, oggi come oggi, tenere una materia soltanto per metà su un ente istituzionale, mentre tutta l'altra parte ricade sotto la competenza di altro ente. Ci troviamo ancora, allo stato delle cose, ad avere competenza regionale sugli enti di pubblica assistenza, mentre nella sostanza l'assistenza, oltre che la sanità, ormai fanno capo alle rispettive due Province.

Cosa rimane di tipo ordinamentale, a questo punto, in capo alla Regione? È inevitabile che siano norme squisitamente tecniche alla fine di cui si va a parlare, più che di politica dell'assistenza, più che della politica sanitaria dell'assistenza. Può essere stato opportuno la modifica operata nel dividere il livello di governo dal livello di gestione, come si è fatto in tutto il comparto pubblico e pubblico allargato, ma se vogliamo fare un riferimento di quello che è successo anche a livello provinciale, non è che le cose siano cambiate di per

sé, perché sono cambiate le norme tecniche, il fatto che prima certe strutture si chiamassero civiche case di riposo ed il giorno dopo la riforma si chiamassero RSA, o meglio che al posto della casa civica di riposo fosse stata sostituita soltanto la targa con l'etichetta "Residenza sanitaria assistita" non ha inciso nella sostanza il senso e la politica dell'assistenza.

Se vogliamo sono altri gli interessi che dobbiamo porre sul settore, può essere interessante l'encomio che ha ritenuto corretto, giusto fare il collega Chiocchetti a tutti gli operatori, però risolveremmo in uno scambio reciproco, in un portare la nostra solidarietà ad un comparto che poche volte magari ha avuto riconoscimenti, ma non cambia nella sostanza le cose. Se il comparto vive in sofferenza, ha difficoltà, le difficoltà rimangono tali e quali. Semmai sarà nel contesto delle politiche di bilancio che noi sapremo dare risposte alle politiche dell'assistenza.

Funzionerà meglio una fondazione al posto di un ente pubblico? Non me la sento nemmeno di poter affrontare questo discorso, non sarà sicuramente la struttura giuridica che assumerà la nuova IPAB a far funzionare meglio o peggio la struttura.

Di fronte ad un ragionamento di questo tipo risulta, anche per chi fa opposizione, difficile entrare nel merito, cioè non abbiamo fatto scelte strutturali, scelte strategiche, scelte di investimento, il settore è tale e quale, abbiamo regolato l'intelaiatura e non sarà la nuova intelaiatura che risolve i problemi, non è lo strumento che farà funzionare meglio o a raggiungere un fine, saranno altri gli obiettivi che noi dovremmo perseguire, non soltanto questo.

Quale funzionerà meglio? Lasciamolo un po' alla storia, certo che non ci sentiamo di affossare una parziale riforma di ordinamento, ma aspettiamo le politiche dell'assistenza per dare un giudizio politico sulla questione. Di fronte a questa riforma che è andata in porto, prudenzialmente, come Lega Nord, noi daremo un voto di astensione.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 11.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	63
schede favorevoli	42
schede contrarie	12
schede bianche	9

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 11.

La seduta è chiusa ed il Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.

(ore 16.11)

INDICE	INHALTSANGABE
---------------	----------------------

<p>DISEGNO DI LEGGE N. 11: Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende pubbliche di servizi alla persona - (<i>presentato dalla Giunta regionale</i>) pag. 2</p>	<p>GESETZENTWURF NR. 11: Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste - (<i>eingebracht vom Regionalausschuss</i>) Seite 2</p>
<p>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE pag. 52</p>	<p>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN Seite 52</p>

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

KURY Cristina Anna Berta (VERDI - GRÜNE - VERC)	pag.	2-9-12-16-21-36
STOCKER Martha (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	2-8-10-16-22-24-29
VIOLA Walter (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	13-18-43
MORANDINI Pino (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	14-28-29-46
MOSCONI Flavio (FORZA ITALIA)	"	26
de ECCHER Cristiano (ALLEANZA NAZIONALE)	"	38
LENZI Giovanni Battista (MARGHERITA A.A.)	"	39
BARBACOVI Paolo (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTO PER L'ULIVO)	"	41
LAMPRECHT Seppi (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	48
CHIOCCHETTI Luigi (U.A.L - UNION AUTONOMISTA LADINA)	"	49
DIVINA Sergio (LEGA NORD - TRENTO - PADANIA)	"	50